



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2026 fascicolo speciale n. 2

a cura di

Elena Bindi, Damiano Canale, Paola Lombardi, Marco Mancini e Francesca Poggi

**L'INTENZIONE DEL LEGISLATORE
NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA**



Febbraio 2026

**L'intenzione del legislatore
nella giurisprudenza italiana**

a cura di

Elena Bindi, Damiano Canale, Paola Lombardi, Marco Mancini e Francesca Poggi

Febbraio 2026

ISSN: 1971-9892

Editore: Consulta OnLine – C.F. 90078670107
Via Balbi 22 – 16126 Genova

Fondatore: prof. Pasquale Costanzo
Direttrice responsabile: prof.ssa Lara Trucco

info@giurcost.org

In copertina:

La Magnanimité de Lycurgue

Jean-Jacques Le Barbier (1791)

SOMMARIO

NOTA DEI CURATORI

III

ELENA BINDI, DAMIANO CANALE, PAOLA LOMBARDI, MARCO MANCINI E FRANCESCA

PRIMA SESSIONE

Presentazione dei risultati della ricerca PRIN2022 “Looking for Legislative Intent: An Empirical Account”

FRANCESCA ASTA, LEONARDO MARCHETTONI, BRANDO MAZZOLAI, MARIA FRANCESCA TROPEA

7

L'argomento dell'intenzione del legislatore nella giurisprudenza delle corti apicali italiane. Metodologia e risultati della ricerca

SECONDA SESSIONE

Interventi

ENRICO DICIOTTI

37

L'intenzione dell'autorità normativa come finzione nel discorso degli interpreti e come limite dell'interpretazione

GAETANO CARLIZZI

53

Intenzione del legislatore e interpretazione penalistica

FRANCESCA ASTA, FRANCESCO FERRARO, SILVIA ZORZETTO

67

Razionalità legislativa e intenzione del legislatore nella giurisprudenza della Corte di Cassazione penale

VALENTINA CALDERAI

95

La mappa e il territorio. Nota breve sull'intenzione del legislatore nel diritto privato

DAMIANO CANALE, LEONARDO MARCHETTONI, GIOVANNI TUZET

109

Intenzioni legislative e ragionamento controfattuale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione civile

ANDREA MORRONE

121

L'intentio legislatoris al tempo della ragionevolezza: il valore della coerenza dell'*ordo iuris*

<u>MARIELLA LAMICELA</u>	131
Il rilievo dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giustificazione delle soluzioni interpretative elaborate dalla Consulta sulla questione del "fine vita"	
<u>MARCO MANCINI</u>	159
Alla ricerca dell'"intenzione del legislatore" nella giurisprudenza della Corte costituzionale: orientamenti di fondo e casi emblematici	
<u>BRANDO MAZZOLAI</u>	181
La XII disposizione transitoria e finale tra intenzione del legislatore storico e applicazione giurisprudenziale	
<u>VERA FANTI</u>	217
Il valore del vincolo del precedente nella giurisprudenza amministrativa: una nuova esegesi tra esigenze di certezza e libertà dell'interprete	
<u>GIULIO ITZCOVICH</u>	227
Mutamento e continuità negli usi delle intenzioni del legislatore presso il Consiglio di Stato	
<u>PAOLA LOMBARDI</u>	251
Edilizia ed intenzione del legislatore: il ruolo del Consiglio di Stato	
<u>MARIA FRANCESCA TROPEA</u>	263
L'intenzione del legislatore nelle pronunce del Consiglio di Stato: il caso degli accessi ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni	
<u>ELENCO DEGLI AUTORI DEI CONTRIBUTI</u>	277

Mariella Lamicela

Il rilievo dell'argomento dell'intenzione del legislatore nella giustificazione delle soluzioni interpretative elaborate dalla Consulta sulla questione del "fine vita" *

SOMMARIO: 1. Il rilievo argomentativo del rinvio alla volontà del legislatore nella ricerca del significato della norma giuridica. - 2. Delimitazione dell'oggetto d'indagine. - 3. Il rinvio all'intenzione del legislatore in chiave soggettiva e in chiave oggettiva nell'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale. - 4. Il dialogo ideale con la volontà del legislatore, tra primato della volontà discrezionale del legislatore e inerzia legislativa. - 5. L'argomento dell'intenzione del legislatore in senso oggettivo e l'argomento analogico: i connotati *ri-costruttivi* dell'approccio interpretativo della Corte. - 6. Le puntualizzazioni argomentative sviluppate nelle pronunce n.135/2024 e n. 66/2025. - 7. Considerazioni conclusive sulla rilevanza, la "giustizia" e l'efficacia del ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore.

Inspiring from the analysis of a group of Constitutional Court decisions concerning the protection provided by our legal system to the freedom of individual self-determination in choosing to die with the help of others, this paper aims to evaluate the impact and effectiveness of using the argument of legislative intent in the interpretation of legal norms. It examines the set of arguments put forward by the Court in support of its decisions, verifying how the direct or indirect reference to the legislative intent combines and interacts with the reference to other interpretative arguments in justifying its interpretative approach.

1. *Il rilievo argomentativo del rinvio alla volontà del legislatore nella ricerca del significato della norma giuridica*

La *presente* riflessione ha per oggetto la valutazione, per un verso, dell'incidenza e, per altro verso, dell'efficacia del ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore nella interpretazione della norma giuridica. A questo scopo, si prenderà spunto dall'analisi di un gruppo di decisioni della Corte costituzionale, selezionato per l'identità del tema affrontato, ovvero la questione del trattamento da riservare alla richiesta di aiuto a congedarsi dalla vita, che sia stata manifestata in modo libero e consapevole da una persona affetta da malattia irreversibile, fonte di sofferenze percepite come intollerabili, tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale¹.

Prima di avviare tale analisi, tuttavia, pare opportuno fornire qualche sommaria indicazione metodologica, con particolare riferimento al modo in cui in questa sede si intende affrontare il tema dell'intenzione del legislatore, così come ai principali limiti funzionali connessi all'utilizzo di tale argomento interpretativo.

Il rinvio all'intenzione del legislatore denota solitamente l'aspirazione a fondare il giudizio interpretativo sulla ricostruzione della volontà dell'ente cui è affidato il compito di produrre le norme giuridiche². Indicare il significato della norma attraverso l'individuazione dell'intenzione del legislatore sembra rivelare l'ambizione a conoscere il contenuto della norma oggetto di interpretazione risalendo alla sua fonte di produzione, come se fosse possibile coglierne il profilo

* Questa ricerca è stata finanziata dall'Unione Europea - *Next Generation EU*, Missione 4, Componente 1, CUP H53D23002990001, Bando PRIN 2022. prot. 2022ZPA2N4.

¹ Sono queste le condizioni che - come si vedrà - delimiterebbero, alla luce di [Corte Cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 8, l'ambito problematico in relazione al quale verificare l'esistenza e l'eventuale conformità costituzionale di soluzioni normative pertinenti.

² Cfr. D. CANALE, G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli, Torino, 2020, 99.

genetico, l'intima struttura precettiva impressa alla stessa norma con l'atto di volontà che ne fonda la specifica formulazione³. Poiché, d'altra parte, l'atto fonte della produzione normativa è espressione della sovranità di cui, negli ordinamenti democratici moderni, è detentrica l'intera comunità sociale (al tempo stesso, autrice e destinataria dei precetti giuridici), la ricerca dell'intenzione del legislatore sembra volta ad attribuire alla norma un significato precettivo inattuabile, in quanto diretta emanazione del sovrano⁴.

Con il ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore l'interprete mostra, per un verso, di ritenere che il testo contenente la norma sia anche depositario di un preciso significato⁵, da svelare proprio attraverso la ricostruzione della volontà che della stessa norma ha giustificato la produzione⁶. Per altro verso, l'interprete mostra di operare al servizio del potere sovrano, rispettando il primato del potere legislativo che nella tripartizione dei poteri tipicamente connota il modello istituzionale dello Stato di Diritto⁷. Con ciò, potrebbe anche dirsi che l'interprete mostra di riconoscere al fenomeno giuridico una natura eminentemente politica e, sulla base di codesto riconoscimento, mostra di considerare i significati delle norme giuridiche altrettante tracce dei modi in cui la comunità sociale, la *polis*, intende regolare la sua organizzazione interna e le condotte dei suoi componenti⁸.

Di certo, l'approccio alla giustificazione dell'attività interpretativa presupposto dall'adozione dell'argomento dell'intenzione del legislatore suscita una serie di obiezioni. Innanzitutto, quella

³ Avverte tuttavia P. CHIASSONI, *La giurisprudenza civile – Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Giuffrè, Milano, 1999, 503, che "nell'attuale organizzazione giuridica (...), «il legislatore» non è, come è noto, un individuo della specie umana, dotato di una volontà nel senso psicologico del termine. La locuzione «intenzione del legislatore», in quanto usata nel primo comma dell'art. 12 disp. prel. c.c., non può che avere un significato traslato". Ritene che non sia possibile conoscere la volontà del legislatore mediante l'attività interpretativa, E. DICIOTTI, *Le giustificazioni interpretative nella pratica dell'interpretazione giuridica*, in [Etica e Politica](#), 1/2006, 8. D'altronde, a questo proposito non pare superfluo ricordare che, nella sistematica giuridica del nostro ordinamento, la fonte di produzione della norma giuridica non è un soggetto ma un atto o un fatto. Cfr. E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, 157 ss.

⁴ In N. BOBBIO, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994, 69, l'Autore ricorda che l'individuazione del soggetto che pone la regola giuridica in quello o in quelli che in una data comunità esercitano il potere sovrano ovvero "il potere che non riconosce in quella determinata società, rispetto a quei membri, nessun potere superiore", si colloca tra le soluzioni formulate dalla scienza giuridica riguardo alla questione del tratto che caratterizzerebbe e distinguerebbe la regola giuridica dalla regola morale o dalla regola di costume. Data la convergenza, tipica della modernità, tra monopolio statale del potere di produrre la norma giuridica e di assicurarne l'applicazione, tale soluzione comporterebbe che, nell'epoca moderna, "il diritto in senso stretto diventa sempre più diritto statale, il diritto statale in senso stretto diventa sempre più diritto legislativo" (Ivi, 83).

⁵ Cfr. E. DICIOTTI, cit., 8.

⁶ Cfr. C. TRIPODINA, *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali*, in F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - Atti del seminario svoltosi a Catania il 5 ottobre 2007*, Giappichelli, Torino, 2008, 229 ss.

⁷ Cfr. D. CANALE, G. TUZET, cit., 99-100. A proposito della teoria della separazione dei poteri e della "specializzazione" dell'esercizio della funzione giurisdizionale sostenuta da Montesquieu - per cui al giudice non sarebbe consentito intromettersi nell'esercizio delle funzioni assegnate agli altri due poteri - tuttavia, M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in [Associazione deicostituzionalisti.it](#), 2004, 1, si sofferma su "la contraddizione fondamentale che alberga nel cuore della cultura giuridica contemporanea (...): il giudice non deve creare diritto, eppure non può non crearlo".

⁸ Indagando il tema del fondamento del diritto attraverso l'applicazione del paradigma dell'autoreferenzialità "che introduce alla comprensione della creazione sociale dei significati sociali come specifica dimensione dello *storico-sociale*", P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Jovene, Napoli, 1996, 9 ss., afferma che "ogni società possiede ed elabora una *dimensione normativa*; producendo significati e valori produce regole e norme di comportamento, a partire dal linguaggio, il primo codice della comunicazione sociale. Tra questi significati, alcuni assumono un valore particolare, fondativo dell'immagine che essa costruisce di sé (...). Anche le norme giuridiche sono significate sociali. Differiscono dagli altri per essere significati sociali *sanzionati, stabilizzati*, cui la società affida il compito di conservare il nucleo centrale della significazione sociale" (ivi, 15).

riguardante la difficoltà di definire la volontà di un ente che non ha natura monocratica ma ha natura assembleare⁹, per cui la formulazione della norma il più delle volte corrisponde ad un compromesso linguistico, il quale, a sua volta, si presta a molteplici soluzioni interpretative, tra loro non necessariamente compatibili¹⁰. A codesta obiezione si può aggiungere quella dell'eccessiva rigidità imposta dall'argomento dell'intenzione del legislatore all'attività interpretativa, obiezione dalla quale discenderebbe l'ulteriore rilievo critico in virtù del quale sarebbe il caso da regolare a doversi adattare al dato normativo, piuttosto che il contrario¹¹, evidenziando inoltre un'estraneità e uno scollamento dalla realtà sociale dello stesso dato normativo, tanto maggiore quanto più ampia sia la distanza temporale tra il momento della sua produzione ed il momento della sua applicazione. E, infine, può accennarsi alla considerazione della sostanziale coincidenza dell'approccio presupposto dall'impiego dell'argomento dell'intenzione del legislatore con l'indirizzo teorico del positivismo giuridico. Coincidenza dalla quale si deduce, per un verso, la paradossale incertezza degli indirizzi legislativi, data la dipendenza dei contenuti normativi dal cangiante orientamento della maggioranza politica; e, per altro verso, il riconoscimento di una tendenziale onnipotenza alla volontà del legislatore, proprio in una fase storica connotata, tuttavia, dal progressivo decadimento della capacità del legislatore di esprimere una volontà intelleggibile¹².

È diffusa l'idea che l'approccio dell'interprete sia diverso quando gli argomenti giustificativi della lettura del significato della norma non vertano sull'individuazione dell'intenzione soggettiva del legislatore¹³. È vero, infatti, che anche il ricorso ad argomenti diversi, quali ad esempio l'argomento teleologico o l'argomento sistematico¹⁴, può presupporre l'idea che il significato della norma sia oggettivamente dato e compito dell'interprete, come nel caso della ricostruzione dell'intenzione del

⁹ Cfr. D. CANALE, G. TUZET, cit., 105 ss.; E. DICOTTI, cit., 9; V. VELLUZZI, *Le preleggi e l'interpretazione*, Edizioni ETS, Pisa, 2013, 40.

¹⁰ Cfr. E. BETTI, cit., 165, ove si afferma che "quando la legge emanata viene dall'interprete riferita al «legislatore», più che evocare una finzione o la personificazione di un fantasma, si vuole in realtà ricomprendere in questa espressione di comodo l'insieme di quegli interessi della comunità, che nella legge hanno trovato protezione e quindi vanno dall'interprete tenuti presenti". In senso analogo, cfr. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, 366-367, il quale osserva che, in questi casi, "si attua nella sostanza una delegazione di potere normativo agli operatori dell'interpretazione, i quali potranno basarsi o farsi convincere dai più disparati argomenti, tranne che da quello relativo alla volontà psicologica del legislatore storico".

¹¹ Cfr. C. TRIPODINA, *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali*, cit., 236 ss., la quale, tuttavia, contrasta energicamente il rilievo critico dell'eccessiva rigidità connaturata a soluzioni interpretative che si fondano sull'argomento dell'intenzione del legislatore, affermando, con specifico riguardo all'interpretazione del testo costituzionale, che "nella grande maggioranza dei casi, il richiamo alla volontà storica dell'assemblea costituente è impiegato in *negativo*: (...) perché dagli atti dell'assemblea costituente risulta che sul punto il costituente nulla volle, lasciando libero il legislatore. Ne è riprova il fatto che l'argomento originalista sulla costituzione svolge spesso funzione ancillare rispetto all'argomento della discrezionalità del legislatore" (Ivi, 246).

¹² Cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Ed. Laterza, Bari, 2015, 51 ss.

¹³ Con specifico riguardo all'interpretazione sistematica, R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2011, 296, riferisce che "grosso modo, si dice sistematica ogni interpretazione che mostri di desumere il significato di una data disposizione dalla sua collocazione nel «sistema» del diritto: talvolta, nel sistema giuridico nel suo complesso; più frequentemente, in un sotto-sistema del sistema giuridico complessivo, cioè nell'insieme delle disposizioni che disciplinano una determinata materia, o che sono riferibili a un determinato «istituto»".

¹⁴ Autorevole Dottrina definisce l'argomento teleologico come "quello per cui a un enunciato normativo deve attribuirsi quel significato che corrisponde al fine proprio della legge di cui l'enunciato è documento", specificando che i fini «della legge» vanno ricostruiti "a partire dal testo della legge o da una classificazione dei fini o interessi che il diritto protegge, anziché da documenti diversi (...) concepiti come indizi della volontà di un individuo o di un'assemblea intesa concretamente". Cfr. G. TARELLO, cit., 370. Nel delineare il significato dell'argomento sistematico, invece, si suole precisare, in premessa, l'esistenza di molteplici tipologie di interpretazioni fondate su tale argomento, in virtù della molteplicità dei concetti di sistema cui di volta in volta l'interprete sceglie di fare riferimento. Per approfondimenti sul punto, cfr. G. TARELLO, cit., 376 ss.; P. CHIASSONI, cit., 597 ss.; V. VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2002, 70 ss.

legislatore, sia ricercare e riportare “in chiaro” quel significato¹⁵. Ma è altrettanto vero che, adottando argomenti interpretativi diversi da quello dell'intenzione del legislatore, è più facile imbattersi in un'interpretazione del diritto come fenomeno oggettivo autonomo, dotato di una propria logica, indipendente dalle ragioni politiche che hanno determinato la sua produzione ed idonea a rappresentarlo sia in senso statico che in senso dinamico/evolutivo¹⁶.

A differenza di quanto potrebbe sostenersi a proposito dell'intenzione del legislatore, argomenti diversi si prestano altresì ad assecondare un diverso presupposto metodologico, coincidente con l'idea che il significato della norma giuridica non possa che essere ricavato dalla sua applicazione al caso concreto da trattare¹⁷, potendosi così valorizzare l'attitudine per qualcuno “inventiva”¹⁸, per altri creativa, dell'interprete, in funzione dell'effettività della norma giuridica ovvero della sua idoneità ad offrire la giusta soluzione del caso concreto¹⁹.

Mentre, cioè, l'indagine circa la *mens legis(latoris)* dovrebbe presupporre l'applicazione della norma al caso concreto sulla base di un significato precettivo ritenuto espressivo della volontà del legislatore e per questo vincolato alla sua deduzione “lineare” dalla formulazione astratta e generale della norma stessa, il ricorso ad argomenti giustificativi dell'interpretazione diversi non escluderebbe, viceversa, la definizione di significati normativi a partire da un procedimento

¹⁵ Sui diversi argomenti interpretativi cui l'interprete può fare ricorso al fine di giustificare la soluzione interpretativa alla quale è pervenuto, tra gli innumerevoli contributi, cfr. G. TARELLO, cit., 341 ss.; R. GUASTINI, cit., 267 ss.; V. VELLUZZI, *Le preleggi e l'interpretazione*, cit., 30 ss.; D. CANALE, G. TUZET, cit., 69 ss.; E. DICIOTTI, cit.

¹⁶ Riferisce criticamente V. VELLUZZI, *op. ult. cit.*, 42 che “i seguaci dell'interpretazione teleologica oggettiva si sono preoccupati principalmente di criticare con dovizia di argomenti la tesi soggettiva, specie al fine di escludere la rilevanza dei lavori preparatori, ma poco hanno detto per indicare i criteri utili a rintracciare la o le finalità oggettive della legge”. D'altra parte, si osserva che “la volontà storica vera e propria del legislatore non si possiede mai con certezza. Ciò che l'interprete conosce è solo la dichiarazione. La volizione attribuita al legislatore è la volizione che si attribuirebbe a un «uomo medio» astrattamente costruito che emette quella dichiarazione”. Cfr. R. SACCO, *L'interpretazione*, in *Le fonti del diritto italiano*, II, *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 1999, 193.

¹⁷ In questo caso, secondo E. DICIOTTI, cit., 7, la questione interpretativa deve essere intesa come questione pratica, ovvero questione relativa “al modo in cui le cose devono stare o sarebbe bene che stessero. (...) Significa ritenere che gli interpreti non possono determinare il contenuto dei testi di legge se non applicando norme e tenendo conto di valori di un certo genere”. Secondo l'approccio ermeneutico all'interpretazione del diritto, d'altra parte, quest'ultimo non può essere oggetto di interpretazione in quanto “il diritto *consiste* nella sua interpretazione, nel senso che è solo attraverso la sua interpretazione (e, aggiungiamo, la sua applicazione) che esso *si dice*, si dà come diritto”. Così, T. GAZZOLO, *Ermeneutici e analitici nella filosofia del diritto italiana di oggi*, in *Diacronia*, 1/2022, 141. Doveroso a riguardo il rinvio a T. ASCARELLI, *In tema di interpretazione e applicazione della legge (Lettera al prof. Carnelutti)*, in *Problemi giuridici*, I, Giuffrè, Milano, 1959, 154, dove l'illustre Autore chiarisce che “l'interpretazione – sempre necessaria – non si pone come specchio rispetto al dato, ma come sempre nuova formulazione di norma in continuità col dato (...). La norma così è sempre e solo quella interpretativamente formulata in funzione di una sua applicazione e in realtà non esiste se non nella sua applicazione, compiuta la quale la formulazione data passa ad essere testo, punto di partenza per nuove formulazioni, e per nuove posizioni di norme”. In senso analogo, L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in *Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996, 17, ribadisce che tra il «comprendere» e l'«applicare» la norma esiste un legame indissolubile “determinato dal carattere di struttura linguistica aperta proprio degli enunciati normativi: il loro significato non può essere compreso pienamente se non quando il testo sia evocato per la soluzione di un caso concreto e messo in relazione con i dati di fatto (extratestuali) emergenti dal suo ambito normativo, definito dal segmento di realtà sociale individuato come campo di applicazione della norma”.

¹⁸ Cfr. P. GROSSI, *La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3/2017, 831 ss.

¹⁹ Per G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Giuffrè, Milano, 2020, 283, “si deve indagare il testo sino a quando non si è raggiunto il confine dell'effettività. Spingendosi, quando è necessario, oltre la fattispecie con un «*sillogismo critico*» che ampli la premessa maggiore con principi precettivi, sino a creare una *regola contestuale*. In senso analogo, cfr. N. LIPARI, *Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 3/2017, 851, secondo il quale “la regola nasce nel momento della sua applicazione in relazione alle peculiarità del caso”. *Id.*, *Elogio della giustizia*, il Mulino, Bologna, 2021, 73 ss.

“circolare”, che dal caso concreto risalga alla regola per poi giungere alla sua conformazione sulla base dell’incontro tra *testo e contesto*²⁰.

A ben vedere, tuttavia, un’analisi focalizzata sulle peculiarità funzionali e i limiti dei singoli argomenti interpretativi, per quanto utile alla conoscenza degli strumenti a disposizione dell’interprete impegnato nell’individuazione del significato della norma giuridica, non sembra idonea a cogliere e restituire a pieno la complessità dell’attività interpretativa ovvero la molteplicità dei piani argomentativi che – il più delle volte – connettendosi, la connotano. Soprattutto, per quel che qui interessa, un’indagine che guardi all’argomento dell’intenzione del legislatore come fosse un argomento autosufficiente²¹, capace di condurre alla meta senza bisogno di ricorrere ad ulteriori argomenti che ne supportino gli esiti, ricercando – in prospettiva oggettiva – ora le finalità perseguite dalla norma, ora la coerenza sistematica del suo significato, ora i margini della sua possibile estensione o la sua idoneità a favorire un’integrazione evolutiva dell’ordinamento, non pare affatto appagante²². E lo è ancora meno quando, come nel caso in specie, l’interprete è il giudice costituzionale e l’oggetto dell’interpretazione, alla luce dell’intenzione del legislatore o della sua omessa manifestazione, sono le coordinate normative dalle quali ricavare il trattamento di casi concreti privi di una corrispondente disciplina positiva.

D’altronde, a distogliere da una considerazione singolare dell’argomento dell’intenzione del legislatore, eventualmente contrapposta a quella di altri argomenti, come quello teleologico o quello sistematico, contribuisce anche la circostanza che lo stesso argomento dell’intenzione del legislatore potrebbe risolversi nel rinvio ad una “logica oggettiva”, soprattutto ove esso sia utilizzato in alcune sue varianti che, facendo leva sull’ambiguità del significato attribuibile all’espressione “legislatore”, si connotino per l’identificazione dell’intenzione indagata, di volta in volta, con quella che ipoteticamente sarebbe l’intenzione del legislatore “attuale” o del legislatore “ideale” o “razionale”²³. Con ciò non si intende di certo sottovalutare che l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, nell’enumerare i canoni interpretativi che l’interprete è chiamato ad osservare quando ricerca il significato della norma giuridica da applicare al caso concreto, oltre che alla lettera del testo e alla sua organizzazione sintattica, si limita ad invocare attenzione all’intenzione del legislatore²⁴, senza fare menzione espressa di alcun altro argomento giustificativo. Piuttosto, poiché questa circostanza non preclude affatto la possibilità che nella prassi gli argomenti a sostegno dell’interpretazione proposta siano molteplici, essa induce ad ipotizzare che eventuali altri argomenti operino comunque a supporto dei canoni interpretativi espressamente indicati dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, se necessario anche integrandosi tra loro²⁵, essendo

²⁰ Cfr. B. PASTORE, *Interpretazione giuridica e dipendenza contestuale del significato*, in *Diritto e Questioni pubbliche* 2/2017, 347 ss. Sull’applicazione di questo approccio alle peculiarità dell’attività interpretativa del giudice delle leggi, cfr. L. MENGONI, *L’argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Id., Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., 115 ss.

²¹ Cfr. R. GUASTINI, cit., 273.

²² A questo proposito, cfr. A. BELFIORE, *L’interpretazione della legge. L’analogia*, in *Studium Iuris*, 4/2008, 422 ss.

²³ Cfr. D. CANALE, G. TUZET, cit., 101 ss.; P. CHIASSONI, cit., 504 ss. Quanto ai fattori che concorrono alla valorizzazione del ricorso all’argomento della volontà del legislatore in senso oggettivo, M. CAVINO, *L’intenzione del legislatore vivente: il significato dell’oggetto tra interpretazione conforme e diritto vivente*, in F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, cit., 20, rileva che “la sovrapposizione della legalità costituzionale alla legalità legale sul piano della teoria delle fonti, con la conseguente ridefinizione (...) dei rapporti tra giudici e legislatore, ha certamente prodotto una svalutazione della concezione soggettiva dell’intenzione di quest’ultimo”. D’altra parte, osserva criticamente che rappresentare la volontà del legislatore appellandosi alla *ratio legis* “non è che un modo per eludere, accantonare, o sabotare la politica del diritto effettivamente perseguita dagli organi legislativi, sostituendo ad essa la politica del diritto dell’interprete”, R. GUASTINI, cit., 275.

²⁴ Sul rapporto tra i canoni interpretativi espressamente richiamati dall’art. 12, 1° comma, delle disposizioni preliminari al Codice civile, cfr. V. VELLUZZI, *Le preleggi e l’interpretazione*, cit., 59 ss.

²⁵ Cfr. D. CANALE, G. TUZET, cit., 71, i quali osservano che “gli argomenti interpretativi assai di rado vengono usati uno alla volta. Specie in sede argomentativa, essi vengono utilizzati in concatenazione tra loro: vengono, cioè, stilate catene di argomenti, che si prestano a essere valutate proprio sulla base della relazione tra le parti che le compongono”.

allo stesso modo difficile rilevare nella prassi un utilizzo singolare e autonomo degli argomenti interpretativi diversi da quello letterale e da quello volto a cogliere, oltre il dato testuale, l'indirizzo della volontà del legislatore.

Occorre precisare, inoltre, che, indagando l'incidenza e l'efficacia dell'argomento dell'intenzione del legislatore nell'accezione appena delineata, si intende innanzitutto concentrare l'attenzione sull'approccio presupposto dall'utilizzo di tale argomento giustificativo, che sia o meno supportato da un più o meno composito bagaglio di ulteriori argomenti giustificativi. Si proverà, cioè, ad evidenziare come la scelta di spiegare un certo indirizzo interpretativo mediante il ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore comporti la costante preferenza per un approccio *ri-costruttivo* del significato della norma, anche là dove la volontà del legislatore sia indagata attraverso l'individuazione della logica che oggettivamente presiede al dettato normativo e al sistema del quale quest'ultimo è parte, e non si connota, invece, per un approccio *costruttivo* alla regola da applicare, teso a modellarne quanto più possibile i contenuti secondo le specificità del caso concreto.

Nella stessa prospettiva, si proverà altresì ad esplicitare il fondamento della veridicità o quantomeno dell'attendibilità degli esiti interpretativi cui conduce il riferimento all'intenzione del legislatore²⁶, sia che la sua *ri-costruzione* faccia leva sull'analisi di indici soggettivi, quali sono considerati i lavori preparatori²⁷, sia che essa, sulla scorta del ricorso congiunto ad ulteriori argomenti interpretativi, si pretenda ispirata dalla logica intrinseca del fenomeno giuridico, come plasmata dalla *ratio legis* o volontà del legislatore in senso oggettivo.

Si è anticipato che la riflessione prenderà spunto da alcune recenti pronunce della Consulta, le quali riguardano, in particolare, la misura della tutela che il nostro ordinamento riconosce alla libertà di autodeterminazione individuale nella scelta di morire chiedendo l'aiuto altrui.

Tre sono i dati dai quali si prenderanno le mosse al fine di affrontare la questione dell'incidenza e dell'efficacia del ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore. Essi sono la scarsa frequenza del richiamo espresso all'intenzione del legislatore (ordinario) tra gli argomenti impiegati per giustificare i risultati interpretativi raggiunti dal giudice delle leggi; il costante rilievo assegnato da quest'ultimo al riconoscimento costituzionale della discrezionalità legislativa nella disciplina delle materie indicate; la chiara definizione dei vincoli costituzionali entro i quali la discrezionalità legislativa andrebbe esercitata.

Proprio sulla scorta di tali dati, si proverà a ridimensionare il peso della distinzione tra l'argomento interpretativo volto alla ricostruzione, in senso "soggettivo", della volontà storica del legislatore e argomenti volti invece a svelare il significato della norma giuridica valorizzando, in senso "oggettivo", la funzione attribuitale dal legislatore e la sua capacità di adattamento ai mutamenti della realtà da regolare. Si proverà altresì a dimostrare che l'argomento dell'intenzione del legislatore, soffrendo gli stessi limiti di tutti gli altri argomenti interpretativi ma presentando anche alcune specifiche potenzialità, è un "arnese" di cui l'interprete non può fare a meno nello svolgimento della sua attività, coniugando il suo utilizzo a quello di altri argomenti interpretativi, al fine di approssimare

²⁶ Entra qui in gioco, inevitabilmente, la questione della misura creatività dell'interprete e del discrimine che corre tra creatività e discrezionalità nell'esercizio dell'attività che gli compete. Di notevole interesse, sul tema, la riflessione condotta da G. PINO, *Creatività dell'interpretazione giuridica?*, in *Lo Stato – Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto*, 1/2022, 164 ss., il quale, per un verso, si interroga sulla possibilità di distinguere tra interpretazioni corrette e sbagliate, concludendo che tale distinzione "è, spesso, incerta, controversa e dipendente da giudizi di valore", (Ivi, 169). Per altro verso, ragiona sui diversi significati attribuibili al concetto di creatività interpretativa, provando, sulla base di tali distinzioni, a relativizzare la questione dell'incidenza della creatività giudiziale sui temi della separazione dei poteri e della gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento statale. In argomento, sia consentito anche il rinvio a M. LAMICELA, *Il dibattito italiano sulla postmodernità giuridica. Qualche considerazione sulla "creazione" della regola giuridica*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2/2022, 217 ss.

²⁷ Sulla scarsa attendibilità dei lavori preparatori nella ricerca della volontà del legislatore, per tutti cfr. R. SACCO, cit., 192.

quanto più possibile la definizione del significato della norma giuridica se non alla sua “giustizia”, quantomeno alla sua “giustizia”²⁸, fino a prova contraria. Infine, si proverà ad estrapolare un modello interpretativo che, sul piano delle tecniche argomentative adoperate per giustificare i significati normativi individuati, oltre a presentarsi come il frutto di una sapiente composizione di più argomenti interpretativi, sul piano dei presupposti metodologici osservati, mostri di aspirare all’interazione cooperativa tra i poteri dello Stato, seppure nel persistente rispetto della loro necessaria separazione.

2. Delimitazione dell’oggetto d’indagine.

Prima di avviare l’esame della giurisprudenza costituzionale sul tema dell’aiuto di terzi alla morte medicalmente assistita, giova precisare che la prospettiva d’analisi prescelta impone di lasciare sullo sfondo il diffuso disappunto manifestato, dalla maggior parte dei commentatori, riguardo ai contenuti delle decisioni della Corte costituzionale che si sono succedute dal 2018 ad oggi. Oggetto principale d’interesse, infatti, non sarà tanto la valutazione della maggiore o minore efficacia delle conclusioni cui la Corte è pervenuta a proposito della delicatissima questione dei margini di liceità da riconoscere all’aiuto di terzi a congedarsi dalla vita. Oggetto principale d’interesse saranno, piuttosto, le tecniche argomentative adottate e la loro maggiore o minore efficacia nella giustificazione delle soluzioni interpretative proposte, con particolare riguardo al ruolo giocato dall’argomento dell’intenzione del legislatore.

I giudizi critici cui si accennava hanno riguardato, ora le forzature procedurali e sostanziali di cui la Corte sarebbe stata autrice²⁹, ora le tante incertezze che continuerebbero a connotare l’accertamento delle eventuali responsabilità penali³⁰, ora, infine il rischio che le indicazioni fornite in materia dalla Corte, nelle more di un intervento disciplinare organico ad opera del legislatore, si trasformino irrimediabilmente in un viatico al riconoscimento di un diritto soggettivo alla morte medicalmente assistita, in spregio al valore fondamentale e intangibile della vita e della dignità umana³¹. Rilievi critici non sono stati risparmiati neanche da parte di chi, comunque, ha ritenuto le

²⁸ Secondo E. DICIOTTI, cit., 5, “Una giustificazione interpretativa può essere avanzata da un interprete per conseguire scopi diversi (prendere una buona decisione riguardo a un caso concreto, mettere in luce la propria abilità, vincere una causa ecc.) ma vi è uno scopo che essa inevitabilmente presenta: quello determinato dalla pretesa di giustizia che accompagna il proferimento dei giudizi interpretativi, cioè quello di mostrare che un giudizio interpretativo è giusto (nel senso di non sbagliato)”.

²⁹ Molto critiche nei riguardi della particolare tecnica decisionale sperimentata con l’ordinanza 16 novembre 2018, n. 207, le considerazioni di E. BILLOTTI, *Ai confini dell’autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice delle leggi sulla legittimità dell’assistenza medica al suicidio*, in *Corr. giur.* 4/2019, 463 ss.; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2019; L. EUSEBI, *Regole di fine vita e poteri dello stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 27 marzo 2019. Ugualmente critiche sui contenuti della successiva decisione, [Corte cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242](#), A. MORRONE, *Il caso e la sua legge. Note sulla vicenda Cappato Dj Fabo*, in *Famiglia e Diritto* 3/2020, 244 ss.; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito*, in [Giustizia insieme](#), 27 novembre 2019.

³⁰ Con specifico riferimento a [Corte Cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242](#), cfr. A. VALLINI, *Il «caso Cappato»: la Consulta autorizza e «disciplina» il suicidio assistito*, in *Giur. it.* 5/2020, 1198 ss.; M. DOGLIOTTI, *Il suicidio assistito e il difficile rapporto tra poteri dello Stato*, in *Famiglia e diritto* 3/2020, 232 ss.

³¹ Cfr. E. BILLOTTI, cit., 472 ss. Sul punto, si vedano anche, in un intervento precedente le decisioni della Corte costituzionale sul fine vita, le considerazioni di A. NICOLUSSI, *Testamento biologico e problemi del fine-vita: verso un bilanciamento di valori o un nuovo dogma della volontà?*, in *Eur. dir. priv.* 2/2013, 458, il quale si chiede se “certi strumenti giuridici, come il consenso informato e il biotestamento (...) non siano un veicolo, sintomatico di una certa stanchezza culturale e di una propensione a istituzionalizzare la *Hilflosigkeit* dei più deboli, per ribaltare il diritto alla vita in un diritto a morire per mano altrui, diritto il cui risvolto sarebbe un dovere di dare la morte”. A questo proposito, osserva

pronunce della Corte un fondamentale contributo al riconoscimento giuridico della libertà di autodeterminazione individuale³², in contesti nei quali la scelta libera e consapevole di congedarsi dalla propria esistenza si ritiene rappresenti una manifestazione non già di spregio, bensì di attaccamento alla “sacralità” della vita³³.

Nessuna di queste valutazioni, tuttavia, mostra di dedicare particolare attenzione all’analisi del peso e delle implicazioni degli argomenti utilizzati a giustificazione degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte. Al contrario, indipendentemente dal maggior o minor favore suscitato da siffatti indirizzi, sembra che ciascuna delle suddette valutazioni sia in buona parte condizionata da una precisa idea dell’assortimento di valori da collocare a presidio della regolazione di una materia così complessa e delicata, nonché dell’ordine in cui tali valori dovrebbero essere composti e reciprocamente bilanciati³⁴.

La prospettiva che presiede all’indagine che qui si intende svolgere è diametralmente opposta. Il tema della legittimità della richiesta d’aiuto a terzi per porre fine alla propria esistenza è qui solo uno spunto – seppure, per ovvie ragioni, estremamente coinvolgente – utile a selezionare un gruppo omogeneo di decisioni giudiziali, nell’ambito del quale indagare l’an e il *quomodo* in cui il richiamo all’intenzione del legislatore costituzionale si coniughi con quello all’intenzione del legislatore ordinario e il modo in cui tali due argomenti interagiscano con altri argomenti interpretativi. L’obiettivo che con questa riflessione ci si prefigge, cioè, non è prendere parte al dibattito sul bilanciamento tra il valore supremo della vita umana – ritenuto intangibile³⁵ – e la tutela del diritto fondamentale all’autodeterminazione individuale³⁶, chiamando in causa l’inevitabile disputa sulla

puntualmente D. CANALE, *L’aiuto medico a morire alla prova dell’argomento del pendio scivoloso*, in [Sistema Penale](#), 6 agosto 2024, 138, che “l’uso dell’argomento del pendio scivoloso è utile nella misura in cui rende l’opinione pubblica avvertita riguardo alle possibili conseguenze avverse di una scelta pubblica. Questo argomento è invece dannoso quando viene usato per impedire l’innovazione giuridica e il cambiamento sociale sulla base di credenze che sono ingiustificate”.

³² Particolarmente ficcanti appaiono le considerazioni critiche formulate da M. AZZALINI, *Prigionieri del noto? La Consulta chiude il caso Cappato ma rischia di perdersi nel “labirinto” del fine vita*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2/2020, 359, secondo il quale “la sentenza n. 242/2019 delinea una nuova figura che presenta rilevanti ambiguità e distonie, tali da determinare la nascita di quella che, allo stato, non si può non qualificare come una fattispecie equivoca”. Lo stesso Autore, a proposito della successiva sentenza, [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), individua nella portata da riconoscersi all’autodeterminazione del paziente, nel perimetro e nel senso profondo di alcuni principi contenuti nella l. n. 219/2017 e nella nozione e nelle implicazioni del concetto di dignità soggettiva, le questioni rispetto alle quali “l’impianto della pronuncia non convince”. Cfr. Id., *Furfanti, Cavalieri, Gentili: il “passo di lato” della Consulta nell’esausto dibattito sullo statuto del fine-vita*, in *Nuova giur. civ. comm.* 5/2024, 1242. Con specifico riferimento a [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), cit. si veda anche F. GIARDINA, *Riflessioni sulla sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale: un’occasione perduta?*, in *Nuova giur. civ. comm.* 5/2024, 1227, la quale addebita alle eccessive cautele e ai “capziosi distinguo” la scarsa chiarezza delle motivazioni elaborate dalla Corte.

³³ Cfr. M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in [Sistema Penale](#), 10 febbraio 2020, 3, il quale afferma che “secondo una politica dei piccoli passi (...), singole vicende umane e processuali stanno smontando pezzo dopo pezzo l’impianto tradizionale non già della sacralità della vita - che rimane sempre molto sacra anche se immersa in una nuova cultura - quanto della sua indisponibilità”.

³⁴ Per una efficace rappresentazione dei valori fondamentali inevitabilmente coinvolti nella riflessione sulla legittimità della c.d. “morte medicalmente assistita”, cfr. G.M. FLICK, *Dovere di vivere, diritto di morire, oppure...?*, in M. Bianca (a cura di), *Le decisioni di fine vita*, Giuffrè, Milano, 2011, 5 ss.

³⁵ Tra i tanti, cfr. L. EUSEBI, cit., 7.

³⁶ Ma, a riguardo, precisa che il dibattito “non verte più, come in passato, sul conflitto tra il principio di autodeterminazione del malato e il principio di sacralità della vita. La questione centrale è diventata quella di garantire una decisione *libera e consapevole* del malato con riguardo alla fine della sua vita, in modo da evitare che l’esercizio di una libertà si converta nel suo contrario, ovvero sia in abusi nei confronti dei soggetti deboli”, D. CANALE, *L’aiuto medico a morire alla prova dell’argomento del pendio scivoloso*, cit., 131. In prospettiva diversa da quella adottata dal precedente Autore, anche M. BIANCA, *L’aiuto al suicidio è ancora reato. Riflessioni privatistiche sulla esimente di responsabilità dell’aiuto al suicidio medicalizzato*, in *Corr. giur.* 2/2020, 147, sembra ritenere necessario aggiornare i termini del dibattito, in quanto le pronunce della Corte costituzionale del 2018 e del 2019, rivendicherebbero “la primazia del diritto alla vita, la cui portata attuale si impone su altri valori, e in particolare sul principio di autodeterminazione”.



declinazione del valore della dignità umana in senso soggettivo o oggettivo³⁷, sulla scorta di uno schema argomentativo modellato in funzione dell'indirizzo che si intende sostenere. Piuttosto, in questa sede ci si propone di esaminare l'armamentario argomentativo messo in campo dalla Corte a sostegno delle proprie decisioni, nel tentativo di verificare, in particolare, quanto il richiamo, diretto o indiretto, alla volontà del legislatore contribuisca a giustificare l'indirizzo interpretativo formulato.

Non è escluso, d'altro canto, che proprio un approccio siffatto alla questione possa contribuire ad indicare un sentiero fruttuoso sul quale incamminarsi, in uno "spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale"³⁸, alla ricerca di una soluzione normativa che, in considerazione dell'estrema complessità della materia, sia il più possibile equilibrata³⁹.

3. Il rinvio all'intenzione del legislatore in chiave soggettiva e in chiave oggettiva nell'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale.

Nella giurisprudenza costituzionale inaugurata con l'ordinanza del 2018 l'utilizzo dell'argomento dell'intenzione del legislatore segue una curva discendente, per cui alcuni riferimenti presenti nelle motivazioni delle due pronunce del 2018 e del 2019, vengono progressivamente meno nelle pronunce successive, fino a scomparire del tutto.

Sia nell'ordinanza 207/2018 che nella sentenza 242/2019 il principale rinvio all'argomento dell'intenzione del legislatore è indotto dalla volontà di confutare la tesi dell'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., sostenuta dal giudice rimettente proprio sulla base dell'attribuzione al legislatore storico del 1930 della volontà di tutelare la vita umana – attraverso la previsione del reato di aiuto al suicidio – in modo meramente strumentale alla realizzazione di superiori interessi collettivi ed in spregio alla libertà di autodeterminazione del singolo.

In particolare, il giudice della legge non esclude che, data l'ideologia fascista ispiratrice del regime del tempo, una simile intenzione, in senso soggettivo, concorra a connotare la fattispecie normativa. Sostituendo la prospettiva funzionale della *ratio legis* a quella soggettiva del legislatore storico, però, egli afferma altresì che "l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio", in virtù dell'indiscutibile valore assegnato alla vita umana "assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere"⁴⁰. Così, mediante la valorizzazione delle finalità che si ritengono oggettivamente impresse alla norma dal legislatore, si accede ad un'interpretazione costituzionalmente conforme⁴¹, cioè ad un significato normativo sistematicamente coerente ai valori

³⁷ Per un pregevole tentativo di conciliare, in materia, la necessità imprescindibile di una connotazione soggettiva della dignità umana con un *dover-essere* della dignità, cfr. V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè, Milano, 2018, 94 ss.

³⁸ Cfr. [Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 11.

³⁹ Cfr. C. CUPILLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 3 dicembre 2018, 4.

⁴⁰ Cfr. [Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 6 delle motivazioni. A proposito dell'individuazione dello scopo o *ratio legis* da parte dell'interprete, pur riconoscendone l'estrema problematicità, V. VELLUZZI, *op. ult. cit.*, 478, coerentemente alla "concezione scettico moderata dell'interpretazione giuridica" che Egli dichiara di voler perseguire, giunge alla conclusione che "la determinazione di finalità soggettive o oggettive resta interpretativa, ossia riferita al significato della disposizione normativa, e non sconfinata così nell'arbitrio, se non scavalca il testo della disposizione stessa, se individua finalità, scopi, riconducibili alla o compatibili con la *cornice dei significati*" (il corsivo è nostro).

⁴¹ Si tratta notoriamente di una specifica modalità di interpretazione sistematica, volta alla selezione, tra più significati possibili della norma, di quelli che si mostrano coerenti con i significati espressi da norme di rango superiore. Cfr. V.

personalistici che informano la Carta costituzionale. Ciò comporta inevitabilmente l'attribuzione di un rilievo minore all'argomento della volontà del legislatore inteso in senso soggettivo, seppure tale ridimensionamento sia finalizzato, con specifico riguardo al dissenso della Corte dalle argomentazioni del rimettente sull'illegittimità costituzionale della norma, solo a coniugare funzionalmente l'intenzione legislativa indagata con le finalità perseguite dal legislatore costituente⁴².

La necessità di adeguare il risultato interpretativo raggiunto a situazioni concrete "inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta"⁴³ – determinate dagli sviluppi che hanno riguardato la scienza medica e le tecnologie di cui quest'ultima si avvale – impone subito dopo un cambio di prospettiva, senza che, tuttavia, ciò comporti una riduzione della centralità dell'argomento dell'*intentio legis*. Il sentiero sul quale la Corte si incammina non manca, cioè, di segnalare la persistente propensione a fondare le proprie decisioni sul dialogo ideale con il depositario del potere di produzione e di conformazione ai propri intendimenti delle norme giuridiche.

L'importanza dell'argomento giustificativo dell'*intentio legis* nel ragionamento condotto dalla Corte emerge, in particolare, dalla ricerca di tracce che, anche indirettamente, rivelino la volontà del legislatore nel complicato bilanciamento tra tutela del valore della vita umana, garanzia della libertà di autodeterminazione individuale, principio di solidarietà sociale e tutela del diritto fondamentale alla salute, nei limiti del rispetto della persona umana.

La traccia in questo senso senz'altro più significativa è individuata nel rinvio all'espressa dichiarazione delle finalità perseguite dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, che dispone norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento⁴⁴. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla dignità e all'autodeterminazione nella gestione della salute personale, quell'atto prevederebbe già, all'art. 1, che chi sia capace di agire possa sottrarsi a trattamenti sanitari che ritenga inutilmente invasivi o possa chiederne l'interruzione al medico con il quale intrattiene una specifica "relazione di cura e di fiducia", anche nell'ipotesi in cui una scelta di tal genere vada a scapito della sua sopravvivenza. In quest'ultimo caso, il medico è tenuto ad informare la persona interessata – ed eventualmente i suoi familiari – delle conseguenze della scelta effettuata e della sua revocabilità in qualsiasi momento, ma è al contempo tenuto a rispettare la volontà del proprio interlocutore, anche nel caso in cui quest'ultima non sia oggetto di ripensamento. A ciò si aggiunga che, ai sensi del successivo art. 2, in caso di "prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati", essendo costui espressamente autorizzato dall'art. 2, 2° comma a ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, al fine di fronteggiare "sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari". Ebbene, poiché tale tipo di intervento palliativo non può che ritenersi autorizzato anche quando le sofferenze da

VELLUZZI, *op. ult. cit.*, 482, il quale osserva che "è questo un primo modo di intendere la nozione di interpretazione adeguatrice, ossia adeguamento come assenza di incompatibilità tra norme di rango gerarchico differente".

⁴² Rileva criticamente che, in quanto derivata da una scelta discrezionale, "l'interpretazione adeguatrice, lungi dall'essere doverosa, è giustificata solo quando si accorda con il significato comune delle parole o dell'intenzione del legislatore" R. GUASTINI, *cit.*, 295, il quale fonda tale considerazione sulla convinzione che "l'ordinamento in quanto sistema non preesiste all'interpretazione e alla costruzione giuridica: il «sistema» giuridico altro non è che il risultato delle attività sistematorie dei giuristi".

⁴³ Cfr. [Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 8.

⁴⁴ Cfr. [Corte Cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 8, ove si ricorda che "la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della recente L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 1, comma 1)."



contrastare siano provocate dalla scelta di sottrarsi o di interrompere un trattamento di sostegno vitale, il giudice delle leggi giunge alla conclusione che la legge n. 219/2017 intenda ammettere già un'ipotesi di "accompagnamento attivo" alla morte, seppure finalizzato solo ad evitare alla persona interessata le insopportabili sofferenze che tipicamente caratterizzano l'intervallo temporale tra l'interruzione o la mancata attivazione del trattamento di sostegno vitale e l'esito, comunque irrimediabile, della morte.

È noto che proprio questo argomento sia stato ritenuto sostanzialmente indimostrato e per questa ragione sia stato oggetto di accese critiche in dottrina⁴⁵. Si è obiettato, in particolare, l'arbitraria attribuzione alla l. n. 219/2017 di una *ratio legis* diversa da quella che le sarebbe propria, frutto dell'equiparazione di due situazioni concrete ritenute, invece, tra loro del tutto inassimilabili. Tale obiezione, tuttavia, andrebbe a sua volta adeguatamente convalidata, stante le interpretazioni divergenti cui la nozione di "relazione di cura" e la sua esatta estensione si prestano. Per un verso, infatti, l'art. 1, 2° co. può essere letto come specifica concretizzazione del diritto all'autodeterminazione individuale, sancito dal 1° comma dello stesso articolo, anche nelle cure di malattie irreversibili nella loro fase terminale. E, in questo caso, appare invero legittimo affermare che nel dovere del medico di "promuovere ogni azione di sostegno al paziente" che abbia scelto di rifiutare o di richiedere l'interruzione di un trattamento sanitario, secondo quanto disposto dall'art. 1, 5° co. della l. n. 219/2017, possa rientrare anche un comportamento professionalmente "attivo" nel rispondere alla richiesta di accedere ad una morte medicalmente assistita, considerato l'identità del destino infausto cui la persona interessata va incontro, anche in assenza di tale comportamento⁴⁶. Al contrario, ove il riferimento alla relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico di cui all'art. 1, 2° co. della l. n. 219/2017 sia letto come sanzione di un semplice dovere di cooperazione terapeutica del medico nei riguardi del paziente, funzionale a corroborare la fiducia e l'affidamento di quest'ultimo nella professionalità del proprio interlocutore medico, è evidentemente più agevole sostenere che la legge escluda un'estensione della competenza medica alla realizzazione della volontà del paziente di congedarsi dalla vita senza subire le indicibili sofferenze che altrimenti precederebbero quel destino comunque certo, ritenendo che a fronte di un simile intento suicidiario non si possa che lasciare spazio al decorso naturale verso la morte.

Ancor meno convincente appare sul punto la denuncia del travisamento di cui il giudice delle leggi sarebbe stato artefice nei riguardi dell'intenzione del legislatore ordinario, alla luce di quanto dichiarato dalla relatrice di maggioranza nel corso del dibattito parlamentare – invero assai lungo e

⁴⁵ Cfr. L. EUSEBI, cit., 6, il quale, addebitando alla Corte una "oggettiva forzatura di ciò che prevede la l. 219/2017", afferma che l'ordinanza lascerebbe intendere l'avvenuto riconoscimento, mediante quella legge, "di un *diritto* (coinvolgente i terzi) a morire". Analogamente, A. MORRONE, cit., 250, imputa alla Consulta di incorrere "in due cortocircuiti: attribuisce alla L. n. 219/2017 una finalità diversa da quella che le è propria; assimila tra loro due situazioni che sono *eterogenee* (*rifiutare le cure* ai sensi dell'art. 32 Cost. e *chiedere di morire* mediante trattamenti diretti e immediati, che, in sé e per sé, *non sta* in quella disposizione di principio, oltretutto nell'ordinamento costituzionale o in quello sovranazionale, per stessa ammissione della Consulta)".

⁴⁶ Non pare convincente, in proposito obiettare che ciò contrasterebbe con l'esclusiva dedizione alla tutela della vita cui obbligherebbe la deontologia medica, cfr. G. RAZZANO, cit., 13, E. BILOTTI, cit., 468, in quanto, seppure l'art. 1, 6° co. della l. 219/2017 preveda che "Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali", l'esclusione di un obbligo professionale non può essere in alcun modo assimilato all'esclusione della facoltà di assistenza empatica del paziente che, in condizioni di piena consapevolezza, chieda di essere risparmiato dalle sofferenze che lo separano dal momento, comunque irrimediabile, della morte. Non solo è da dimostrare che la deontologia professionale vieti una simile condotta, ove si consideri che la richiesta del paziente manifesti la sua volontà di *vivere* in un certo modo un destino comunque già scritto e incontrovertibile anche per la scienza medica; ma occorre anche evidenziare la necessaria prevalenza di una fonte legale, cui siano ascrivibili i significati normativi indicati dalla Consulta, su una fonte normativa di *soft law* quale quella di natura deontologica.

animato – a proposito della materia oggetto di disciplina nel testo di legge⁴⁷. È utile ricordare, a riguardo, le già rilevate difficoltà relative sia all’individuazione del significato attribuibile all’espressione “intenzione del legislatore”⁴⁸, sia alla riconoscibilità di una volontà soggettiva univoca in capo ad un organismo naturalmente plurale quale è un’assemblea parlamentare⁴⁹. D’altronde, proprio siffatte difficoltà spiegano il frequente ricorso dell’interprete all’identificazione, in senso oggettivo, della volontà legislativa con le finalità perseguite dal legislatore o *ratio legis*.

Ebbene, la Consulta sembra optare proprio per questo indirizzo, offrendo una lettura dell’*intentio legis* espressa dalla l. 219/2017 che, a suo indiscutibile favore, annovera all’art. 1 la tutela, non solo del diritto alla vita e alla salute, ma anche del diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, come obiettivo da realizzare, coniugandolo con i principi costituzionali di indubbia matrice personalistica sanciti dagli artt. 2,13, 32.

4. Il dialogo ideale con la volontà del legislatore, tra primato della volontà discrezionale del legislatore e inerzia legislativa

Stante l’accertata esistenza, nel dato normativo, di una traccia del modo in cui il legislatore intenda offrire una composizione, costituzionalmente conforme, degli interessi in gioco, nel caso in cui a chiedere di congedarsi dalla vita sia una persona “affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di decisioni libere e consapevoli”⁵⁰, la Corte preconizza quella che la successiva sentenza 2019/242 definisce “una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa [ex art. 580 c. p.]”⁵¹. L’incompatibilità con la fonte normativa primaria risiederebbe infatti nella parte in cui la fattispecie del reato di aiuto al suicidio non esclude la punibilità di chi cooperi attivamente alla realizzazione della morte medicalmente assistita di persone che si trovino nelle condizioni poc’anzi indicate, ritenute dal giudice delle leggi “legittimanti” una simile richiesta d’aiuto, proprio sulla scorta dell’*intentio* – in senso oggettivo – ispiratrice della legge n.219/2017. Il riconoscimento formale di tale incompatibilità, tuttavia, è sottoposto ad una sospensione “a termine”⁵², dovuta all’auspicio che nel

⁴⁷ Cfr. L. EUSEBI, cit., 7, ove si rinvia al resoconto stenografico della seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati di martedì 4 aprile 2017, consultabile in camera.it. In quella sede la relatrice, On. Lenzi dichiara parere contrario ad una serie di emendamenti volti ad introdurre nel sistema giuridico la fattispecie eutanassica, con l’argomento, invero difficilmente contestabile e, al tempo stesso, ben poco pertinente alle argomentazioni della Corte, dell’assoluta estraneità alla volontà dei proponenti il testo normativo di riconoscere rilevanza giuridica alla pratica dell’eutanassia.

⁴⁸ Cfr. Sui problemi teorici e pratici sollevati dall’argomento dell’intenzione del legislatore, cfr. D. CANALE, G. TUZET, *Intenzioni del legislatore e ragionamento controfattuale*, in *Analisi e Diritto*, 2014, 198 ss. Sul punto, si veda anche P. CHIASSONI, cit., 503 ss.

⁴⁹ Si veda *supra*, nt. 9.

⁵⁰ Cfr. [Corte cost., ord., 16 novembre 2018, n. 207](#), § 8.

⁵¹ Cfr. [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#), § 2.3.

⁵² Cfr. [Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 10, che lega il dilazionamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale all’obiettivo di evitare un sostanziale effetto di inammissibile liberalizzazione di ogni forma di aiuto al suicidio, quantomeno nell’intervallo temporale - dall’estensione del tutto imprevedibile - che separerebbe l’immediata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 580 c. p. dall’approvazione di una disciplina organica della materia da parte del legislatore. Il tentativo, senz’altro inconsueto, di sollecitare per questa via il legislatore ad attivarsi, affinché la rilevata lacuna normativa sia colmata non è apprezzato da A. RUGGERI, cit., 2, in quanto, non solo “non è chiaro cosa mai legittimi in un tempo successivo la Corte a sostituirsi al legislatore stesso”; ma, pur ammettendo la legittimità di tale sostituzione, non è neanche chiaro perché lo stesso Collegio “non vi possa (e debba) porre mano, senza indugio alcuno, tanto più che è poi pur sempre consentito al legislatore di apportarvi le innovazioni giudicate opportune (...), sia pure nel rispetto dei «principi e dei criteri direttivi» somministratigli dal giudice costituzionale”.

frattempo il legislatore provveda alla definizione di nuove norme sulla delicatissima materia, nel rispetto delle coordinate assiologiche indicate dalla Costituzione.

Nello svolgersi delle considerazioni della Corte, così come nel susseguirsi delle sue decisioni future, invero, è costante il richiamo della competenza e della discrezionalità del legislatore nell'individuazione del difficile equilibrio normativo tra la tutela del valore supremo della vita umana, con specifico riferimento alle persone di cui siano note le oggettive condizioni di vulnerabilità⁵³, e il rispetto della libertà soggettiva delle persone che, vivendo in condizioni irreversibili di particolare sofferenza fisica e psichica, preferiscano scegliere di morire, chiedendo a questo scopo l'aiuto di terzi, piuttosto che continuare a vivere un'esistenza "sfigurante", irrimediabilmente lesiva della propria dignità personale⁵⁴.

Si sa, però, che il pressante invito rivolto al legislatore dall'ordinanza 207/2018, perché la competenza e la discrezionalità evocate fossero effettivamente esercitate è rimasto lettera morta. La reazione della Corte non è scontata: l'inerzia legislativa sembra elevata a manifestazione di volontà, oggetto di valutazione e di espressa censura da parte del giudice delle leggi⁵⁵. L'ostinato silenzio dell'organo depositario della funzione legislativa riguarda, infatti, una materia che, a causa del suo complesso e inestricabile intreccio con valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale, non ammette di rimanere affidata ad un assetto normativo tanto incerto quanto quello generato dalla pur necessaria dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sull'aiuto al suicidio, seppure nei limiti anticipati dall'ordinanza 207/2018⁵⁶.

Si tratta della premessa che fonda un'indubbia assunzione di responsabilità (di) politica (del diritto). Poiché, in qualità di custode della costituzione, la Corte mostra di ritenere che il silenzio del legislatore in materia sia causa di intollerabile ambiguità nella garanzia dell'effettività di fondamentali valori costituzionali, essa sceglie di offrire indicazioni normative ai giudici sempre più spesso impegnati nella soluzione di casi concreti attinenti ad ipotesi di aiuto di terzi a procurare il trapasso, da una fase terminale della vita carica di insostenibili sofferenze, alla morte. Eppure, ove si

⁵³ Proprio con riferimento al profilo della vulnerabilità, M. BIANCA, cit., 151 rileva con preoccupazione l'indeterminatezza delle pronunce della Corte del [2018](#) e del [2019](#) sulle persone che potrebbero legittimamente aiutare il paziente a congedarsi dalla vita.

⁵⁴ Cfr. M. AZZALINI, cit., 357 ss.

⁵⁵ Seppure con riferimento al diverso contesto del confronto tra potere legislativo e potere giudiziario nell'attività di conformazione dei significati espressi nel corso del tempo dalle regole giuridiche, l'idea che l'inerzia del legislatore possa essere interpretata, *a contrario*, come una manifestazione di volontà soggettiva del legislatore attuale è stata sostenuta da M. CAVINO, cit., 40-41. Tale autorevole Dottrina, attribuendo la più recente evoluzione dei significati normativi all'incessante produzione giurisprudenziale del "diritto vivente", più che alla frequenza dell'iniziativa legislativa, ha ritenuto di poter leggere nella sostanziale inerzia del legislatore una manifestazione di silenzioso assenso nei riguardi del costante adeguamento dei contenuti normativi espressi dall'ordinamento giuridico da parte della giurisdizione impegnata di volta in volta nella loro applicazione. Si argomenta, in proposito, che, al fine di bilanciare efficacemente il protagonismo giudiziale del "diritto vivente", al legislatore basterebbe altrimenti azionare lo strumento della legge di interpretazione autentica ogni volta che ritenga un indirizzo interpretativo in contrasto con i propri intendimenti normativi.

⁵⁶ Facendo riferimento all'inutile decorso del tempo concesso al Parlamento dall'ordinanza del 2018 al fine di riscrivere la disciplina della fattispecie di aiuto al suicidio in modo da realizzare un bilanciamento dei valori e dei principi costituzionali adeguato alla complessità etica delle nuove situazioni generate dall'evoluzione della scienza e delle tecnologie mediche, [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#) afferma che "Decorso un congruo periodo di tempo, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, *alla quale spetta la priorità*". (il corsivo è nostro). Sul punto, è particolarmente critico A. MORRONE, cit., 252, il quale reputa "l'esigenza di scongiurare «abusi per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità» come segno di "un atteggiamento paternalistico (...), messo a sistema, *legittimandolo*, mediante la consueta collocazione del presente giudizio nella pregressa giurisprudenza". Il riferimento è alla sentenza n. 27 del 1975, la quale dichiarò parzialmente illegittimo l'art. 546 c. p., relativo alla fattispecie penale di "aborto della donna consenziente", successivamente abrogato dalla l. n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, e le sentenze [n. 96](#) e [n. 229](#) del 2015, in materia di procreazione medicalmente assistita.

perseveranti nell'analisi dei registri argomentativi praticati, non pare che codesta assunzione di responsabilità (di) politica (del diritto) scoraggi la Corte dal proseguire il suo dialogo ideale con il legislatore ordinario e i suoi intendimenti.

Nell'incedere argomentativo della Consulta, al contrario, la volontà del legislatore sembra rimanere protagonista. Non solo quando essa assume le sembianze dell'inerzia legislativa, di fatto rivelatrice di una volontà in palese e paradossale contrasto con la necessità di riservare attenzione normativa a valori personalistici massimamente tutelati dalla Costituzione. Ma anche quando l'inammissibilità del vuoto normativo così determinato induce la Corte ad un'operazione di evidente equilibrio istituzionale, sollecitandola a fornire "in proprio" criteri di chiaro contenuto disciplinare, seppure ciò avvenga mediante un'attività che qui si ritiene più di *ri-costruzione* che non di *costruzione* di significati normativi pertinenti⁵⁷. Si noti d'altronde che siffatti significati normativi non solo sono destinati – *medio tempore* – a supplire l'assenza della norma legale, ma sono altresì e inevitabilmente destinati a condizionare la volontà del legislatore, se e quando il legittimo depositario della sovranità nazionale decida di intervenire con una normativa organica in materia.

Ebbene, rispetto al dato dell'inerzia legislativa, la rilevanza dell'argomento si gioca nell'ambito di un confronto che, se dal punto di vista sostanziale è senza dubbio di matrice politica – tra intendimenti del potere legislativo e valori o *rationes* della fonte normativa costituzionale, come interpretati dalla Consulta – dal punto di vista formale, rimanda pur sempre alla vincolatività degli imperativi derivanti dalla gerarchizzazione delle fonti normative⁵⁸, ovvero alla prevalenza dei contenuti normativi costituzionali sui contenuti normativi legali, di cui, nella specie, non può essere tollerata la violazione.

Rispetto alla *ri-costruzione* dei significati normativi utili a colmare la rilevata lacuna disciplinare, invece, ancora una volta la Corte conferma di ritenere che il modo di procedere più appropriato al proprio ruolo istituzionale e alla propria funzione sia, comunque, quello di non abbandonare il

⁵⁷ Occorre ricordare, invero, l'opinione di autorevole Dottrina secondo la quale "l'interpretazione creativa consiste nel «costruire» - a partire da norme esplicite, cioè espressamente formulate dalle autorità normative - norme inesprese". Cfr. R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, 411 ss. La stessa Dottrina considera "attività genuinamente cognitiva", ovvero interpretativa, solo quella che deduce in senso logico da una norma espressa una norma inespressa, senza che sia necessario l'aggiunta di ulteriori premesse. Sulla base di tale approccio, dunque, anche l'uso dell'argomento analogico, come l'attività di concretizzazione di principi, comportando un ragionamento non deduttivo, sarebbe inevitabilmente dotato di natura "normopoietica". In diversa prospettiva, può osservarsi, tuttavia, che il ragionamento presupposto dall'argomento analogico, così come quello presupposto dalla connessa attività di concretizzazione di principi, richieda un'integrazione di significati normativi nell'ordinamento che, seppure sia operazione da distinguere doverosamente da quella deduttiva in senso stretto, concorra anch'essa, a condizione di essere adeguatamente argomentata, all'individuazione di significati normativi interni al sistema e non giustapposti creativamente dall'esterno. Cfr. M. S. GIANNINI, *L'analogia giuridica*, II, in *Jus*, I, 1942, 53 ss., ora anche in *Id.*, *Scritti*, II, Giuffrè, Milano, 2002, 185 ss.

⁵⁸ A riguardo, si è osservato criticamente che, attraverso un simile modo di procedere, i giudici della legge finiscano paradossalmente per tradire l'imperativo, che viceversa dovrebbe ispirare costantemente il loro mandato, del primato del dettato costituzionale, nella parte in cui, in particolare, quest'ultimo delimita chiaramente, in un accurato gioco di pesi e contrappesi, poteri e funzioni dei diversi organi costituzionali. Cfr. A. RUGGERI, *cit.*, 2, ove si sostiene che l'esigenza prioritaria affermata dalla Corte di fornire indicazioni su una compiuta regolazione della materia all'insegna della legalità costituzionale sancirebbe definitivamente "il primato della politica, anche quella dei massimi garanti del sistema, sul primato della Costituzione". Data la molteplicità e la delicatezza dei valori chiamati inevitabilmente in causa dalla materia, tuttavia, andrebbe adeguatamente dimostrato che l'adozione di una diversa tecnica decisoria, fonte di un diverso esito sostanziale del giudizio, si sarebbe sottratta ad una analoga critica. Condivisibile è invece il rilievo, correttamente formulato dall'autorevole Dottrina citata (Ivi, 4-5), secondo il quale la scelta di delineare i criteri in base ai quali considerare legittimo l'eventuale comportamento "attivo" di terzi, richiesto per accelerare il momento - comunque prossimo e inevitabile - della morte, segni chiaramente l'abbandono della c. d. dottrina delle "rime obbligate". Da tale dottrina, infatti, discenderebbe il dovere della Corte di astenersi dalla formulazione di suggerimenti normativi tutte le volte in cui, rispetto alla regolazione di una data materia, non siano riconoscibili soluzioni costituzionalmente vincolanti. Analogamente, si veda A. MORRONE, *cit.*, 252 ss. Ma, sul punto, si veda *infra*, nt. 71.

dialogo con il legislatore ordinario. Il dato dal quale muovere alla ricerca di indizi utili a delineare “i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato”⁵⁹, allora, non può che essere nuovamente quello positivo, rappresentato dalla l. n. 219/2017.

5. *L'argomento dell'intenzione del legislatore in senso oggettivo e l'argomento analogico: i connotati ri-costruttivi dell'approccio interpretativo della Corte*

Come osservato, nell'ordinanza del 2018, ma anche nella sentenza del 2019, il rinvio all'intenzione del legislatore assolve una rilevante funzione giustificativa di alcune delle conclusioni raggiunte. Si è visto altresì che esso è costantemente proposto in termini oggettivi, sia pure in prospettiva diverse. Quando si tratta di stabilire la legittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., la prospettiva prescelta è quella della conformazione della volontà del legislatore ordinario ai valori perseguiti dal legislatore costituente. Quando, viceversa, si tratta di rinvenire tracce degli intendimenti sinora maturati dal legislatore a proposito del modo in cui conciliare la tutela del valore fondamentale della vita umana con il diritto altrettanto fondamentale all'autodeterminazione individuale, anche nella fase terminale della vita, è la *ratio* impressa al dato normativo dal legislatore ordinario a riflettere i contorni della volontà del legislatore.

Ora, ai fini dell'indagine che qui si svolge, può essere utile precisare ulteriormente che, nel caso del riferimento alla *ratio legis*, l'argomento sembra connotare il percorso interpretativo intrapreso dalla Corte in modo peculiare. Più che proporsi quale argomento principale e decisivo, infatti, esso pare assolvere una funzione ancillare nei riguardi dell'adozione di un altro argomento interpretativo, quello analogico⁶⁰, con un duplice obiettivo. In primo luogo, quello di argomentare, sulla scorta degli indizi normativi offerti dalla l. n. 219/2017, la riconoscibilità di margini di liceità dell'aiuto del terzo a realizzare l'obiettivo del trapasso dalla vita alla morte. In secondo luogo, quello di colmare la lacuna normativa riscontrata con riguardo alle procedure volte ad accertare la riconducibilità di richieste di aiuto di quel tipo entro i suddetti margini di liceità.

Si vuol dire, in altri termini, che sia nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#), che nella [sentenza n. 242 del 2019](#), l'argomento dell'*intentio legis* è oggetto di considerazione. E tuttavia, tale considerazione è talvolta diretta, consistendo nel rinvio alla volontà del legislatore, espressa dalla lettura costituzionalmente conforme dell'art. 580 c. p.; talaltra indiretta, ovvero funzionale all'applicazione di un diverso argomento giustificativo della rappresentazione dei significati normativi rintracciati e ricomposti dalla Corte.

Una prima esemplificazione in quest'ultima direzione è offerta dall'[ordinanza n. 207 del 2018](#), nella parte, esaminata in precedenza, in cui si giustifica la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., anche sulla base del rinvio al particolare bilanciamento che la legge

⁵⁹ Cfr. [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#), § 4.

⁶⁰ L'analogia è il procedimento interpretativo, espressamente menzionato dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, che permette “l'accrescimento interno di un sistema legislativo ed il suo migliore adattamento alla realtà sociale”. Cfr. N. BOBBIO, cit., 2. Per questa ragione, D. CANALE, G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., 153, sostengono che, in realtà, “l'argomento analogico (...) non è un argomento interpretativo, bensì integrativo del diritto. Presuppone una lacuna determinata da previa argomentazione (...) e conduce a colmare una lacuna”. Una rappresentazione particolarmente efficace del procedimento analogico così come inteso in questa sede è proposta in M. S. GIANNINI, *L'analogia giuridica*, I, in *Jus*, IV, 1941, 534, ove si rileva che “Chi osservi il momento iniziale e finale dell'operazione che dà luogo all'analogia, trova (...) una norma che di per sé sarebbe insufficiente a qualificare una data situazione di fatto, e che in virtù di altra norma-principio acquista tale forza”, precisandosi poi che “l'analogia, in quanto mezzo d'integrazione, pone proposizioni giuridiche, che inserendosi nell'ordine delle ipotesi normative di un sistema, vengono a disciplinare situazioni di fatto per le quali non v'è esplicita normazione: sotto tale aspetto può dunque dirsi che esse completano le singole ipotesi normative”.

n. 219/2017 *autodichiara* di essere finalizzata a realizzare in relazione alla tutela dei diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla dignità personale e all'autodeterminazione individuale, “nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1)”⁶¹. L’intendimento legislativo così individuato giustifica un indirizzo interpretativo che, per passaggi logici successivi, giunge a ritenere di poter ricondurre al comportamento medico attivo, che la l. n. 219/2017 espressamente prevede in caso di rifiuto o di interruzione volontaria di trattamenti sanitari da cui dipenda la sopravvivenza del paziente, anche quella specifica condotta attiva che sarebbe necessaria, ove espressamente richiesto dalla persona interessata, a procurare l’esito infausto cui comunque quella stessa persona è destinata, evitandole di subire indicibili sofferenze nell’intervallo temporale tra il rifiuto o l’interruzione del trattamento terapeutico e la morte.

Si argomenta, infatti, che negare l’equiparabilità tra il comportamento attivo volto a ridurre le sofferenze del paziente mediante il ricorso alla sedazione profonda e continua ed il comportamento volto, invece, a procurare l’immediato commiato dalla vita, della persona che consapevolmente abbia richiesto aiuto in tal senso, evitando la fase intermedia delle sofferenze intollerabili e della sedazione profonda, sarebbe inammissibile perché lesivo dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza⁶².

Non ci si spinge certo a fondare una simile conclusione ipotizzando a riguardo un’inespressa volontà legislativa favorevole alla formalizzazione di una fattispecie di aiuto alla morte medicalmente assistita. Piuttosto, si ricorre al principio di ragionevolezza al fine di escludere, per contrarietà all’art. 3 cost., il trattamento diseguale di due situazioni tra loro assimilabili proprio alla luce della *ratio legis* individuata alla base del provvedimento⁶³, facendo così emergere la contrarietà di un divieto

⁶¹ Cfr. [Corte Cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207](#), § 8. Già prima dell’adozione della l. n. 219/2017, d’altra parte, autorevole Dottrina riteneva che il bilanciamento tra valori e principi poi realizzato da quel provvedimento fosse chiaro nel disegno costituzionale, “teso a tenere insieme autodeterminazione terapeutica e solidarietà nei confronti dei deboli”. Cfr. C. TRIPODINA, *Nascere e morire tra diritto politico e diritto giurisprudenziale*, in M. Cavino, C. Tripodina (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova*, Giuffrè, Milano, 2012, 62.

⁶² Secondo autorevole Dottrina, “Nel punto di passaggio dalla morale al diritto il controllo del criterio di «ragionevolezza» ha la funzione di impedire l’infiltrazione nell’ordinamento di fondamentalismi di ogni specie, etici, politici o economici”. Cfr. L. MENGONI, *L’argomentazione nel diritto costituzionale*, cit., 120. Con riguardo alla ragionevolezza, N. BOBBIO, cit., 6, ricorda che Il riconoscimento del ragionamento per analogia come procedimento giuridico lecito, se non addirittura obbligatorio, riposa su uno dei postulati a cui s’ispira l’attività interpretativa: il legislatore è un essere ragionevole, intendendosi per «essere ragionevole» un essere che: 1° si pone liberamente dei fini; 2° sceglie i mezzi più idonei per raggiungere il fine. Quando l’interprete estende la disciplina di un caso espresso a un caso non espresso, e per far ciò risale alla ragione sufficiente della norma, compie un atto di fiducia nella ragionevolezza del legislatore”.

⁶³ Riflettendo sul concetto di ragionevolezza, ne evidenzia puntualmente la plasticità S. ZORZETTO, *Ragionamento giuridico e ragionevolezza*, in A. Caratta, M. De Caro, G. Pino (a cura di), *Intorno al ragionamento giuridico*, RomaTrePress, Roma, 2022, 20. L’Autrice rileva che “non vi è un genere al quale ricondurre il ragionevole. I suoi rapporti con il razionale sono, come noto, contestati. Piuttosto, come rivela la etimologia della parola, essa ha un nesso con il concetto di ragione (pratica). (...) È possibile individuare più sensi interconnessi di ragionevole e ogni uso si sviluppa entro una cornice metaetica e poggia su determinate assunzioni sulla razionalità e natura umana e sulle abilità e capacità intellettive e pratiche di interazione e comprensione degli individui”. A proposito del principio di ragionevolezza, in chiave marcatamente assiologica, N. LIPARI, *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/2018, 27 ss., afferma che “il criterio di ragionevolezza, al di là della sua apparente genericità, colloca il procedimento interpretativo nell’orizzonte della storia e nel necessario contesto di una trama di rapporti interpersonali, in altri termini segnalando l’essenziale giuridicità di qualsiasi esperienza sociale”. In prospettiva analoga, si veda anche P. PERLINGIERI, *Fonti e Interpretazione*, in *Id.*, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, ESI, Napoli, 2020, 398 ss. e G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, 45 ss., il quale invoca un costante controllo del metodo della sussunzione, “espressione della mera razionalità e della logica”, alla luce della ragionevolezza, cioè “di una valutazione funzionale e assiologica delle premesse del ragionamento (norme, atti e fatti normativi) e delle soluzioni alle

assoluto di aiuto al suicidio alla soluzione normativa – implicitamente ritenuta costituzionalmente conforme – che la l. n. 219/2017 formula a proposito di una richiesta di aiuto del tutto equiparabile⁶⁴. Si tratta, a ben vedere, di un indirizzo interpretativo elaborato per colmare un evidente vuoto normativo. Esso si avvale del richiamo ai principi costituzionali, ma al contempo, nel farlo, si affida proprio al modo in cui il legislatore, esercitando le proprie competenze e la propria discrezionalità, ha ritenuto di voler concretizzare quei principi⁶⁵. Lo strumento argomentativo che meglio si presta a questo tipo di operazione ermeneutica è quello della analogia, che – per un verso – serve ad evidenziare, in funzione demolitoria, l'irragionevolezza del divieto assoluto di aiuto al suicidio ex art. 580 c. p. e – per altro verso – è adottato, in funzione *ri-costruttiva*, per equiparare il caso privo di disciplina al caso contemplato dalla legge, in virtù dell'idoneità della *ratio* che ispira la disciplina dell'intervento medico attivo di sedazione profonda continua a legittimare anche il diverso intervento medico attivo, consistente nell'immediata realizzazione di un esito che, per quanto infausto, è comunque inevitabile⁶⁶.

La lacuna normativa che la Corte evidenzia riguarda una situazione concreta "inimmaginabile" al tempo in cui il legislatore ha soffermato la sua attenzione sulla fattispecie dell'aiuto al suicidio, e che attualmente è ancora del tutto priva di una diretta considerazione giuridica⁶⁷. In questo contesto, ai

quali il medesimo ragionamento conduce. (...) Al fine di assicurare un diritto inteso «non come puro rispetto di una legalità formale, ma come giustizia» secondo Costituzione". Ivi, 49.

⁶⁴ Cfr. [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#), cit. § 9, ove si legge che "entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (...) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest'ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)".

⁶⁵ In questa prospettiva, la tecnica interpretativa adottata sembra rispondere ad alcuni degli enunciati formulati da autorevole Dottrina nel tentativo di precisare lo statuto normativo che tipicamente caratterizzerebbe i principi. Cfr. G. D'AMICO, *Appunti per una dogmatica dei principi*, in G. D'Amico, S. Pagliantini (a cura di), *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole*, Giappichelli, Torino, 2018, 10 ss. Ci si riferisce, in particolare, all'enunciato secondo il quale "Un principio non può (in genere) applicarsi «immediatamente» (per poter fungere da criterio di valutazione dell'azione dei consociati deve essere prima trasformato in una «regola» più specifica)", cui subito dopo segue che "La «regola» che viene individuata in sede di «applicazione» di un principio si determina attraverso un «bilanciamento» (con altri principi pertinenti al caso)".

⁶⁶ In questo caso, ai principi evocati e al loro contenuto normativo pare si possa riconoscere una qualità a sua volta "normogenetica", ovvero "l'attitudine a giustificare altre norme (altre norme già esistenti, nei confronti delle quali il principio è individuato come la *ratio*; oppure altre norme – implicite – che l'interprete stesso dovrà formulare in via argomentativa a partire dal principio stesso)". Cfr. G. PINO, *I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione giuridica*, in [Diritto e questioni pubbliche](#), 11/2011, 107-108.

⁶⁷ Ci si potrebbe legittimamente interrogare sulla natura della lacuna che l'ordinamento presenterebbe a proposito delle ipotesi di richiesta d'aiuto a terzi nel congedarsi dalla vita prese in considerazione dalla Corte. Ovvero ci si potrebbe chiedere se si possa parlare dell'assenza di una norma certa, in quanto applicando l'art. 580 c. p. il trattamento da riservare al caso sarebbe opposto a quello che invece sembrano suggerire i principi ispiratori della l.219/2017, o se, invece e a nostro avviso più verosimilmente, preso atto della naturale imperfezione o incompletezza dell'ordinamento giuridico - cfr. N. BOBBIO, cit., 96-97 - si debba parlare di una lacuna politica o ideologica, nel senso dell'assenza di una norma adeguata a regolare la specificità del caso che richiede di essere considerato giuridicamente. Per R. GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione*, in *Revus- Journal for constitutional Theory and Philosophy of Law*, 14/2010, 6, "Le lacune assiologiche (...) sembrano dipendere dall'interpretazione due volte, o in duplice senso. Da un lato, dipendono dall'interpretazione nel senso che chi afferma l'esistenza di una lacuna assiologica presuppone una determinata interpretazione - normalmente restrittiva - del testo. Dall'altro, dipendono dall'interpretazione nel senso che chi afferma, a livello di metalinguaggio, che quella data lacuna è precisamente assiologica, e non normativa, presuppone a sua volta una interpretazione distinta - normalmente letterale - del medesimo testo". Secondo tale Autore, dunque, le lacune assiologiche non preesistono all'attività interpretativa, ma ne sarebbero piuttosto l'effetto. Poiché, tuttavia, "Qualunque giurista accorto (positivista o no, poco importa) non può ignorare che l'interpretazione involge

fini dell'indagine che qui si svolge, appare degno di nota che la Corte non solo certifica i limiti normativi della fattispecie penale delineata dall'art. 580 c. p., ma giustifica anche tale accertamento evidenziando il dato positivo rappresentato dalla specifica mediazione legale voluta e attuata dalla l. 2017/219 rispetto ad alcuni principi costituzionali assolutamente rilevanti in materia. La Corte, per motivare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., avrebbe potuto scegliere, in alternativa, di richiamare quegli stessi principi in via diretta, ovvero sul piano della "legalità costituzionale"⁶⁸. Ma una scelta simile, avendo come effetto la creazione diretta della norma giuridica, volta a dare concretezza ai principi richiamati in supplenza del legislatore ordinario⁶⁹, avrebbe comportato un'alterazione dell'equilibrio costituzionale tra poteri e competenze istituzionali, del tutto incoerente all'obiettivo, costantemente dichiarato e fedelmente perseguito, di tenere sempre vivo il dialogo instaurato con il legislatore nella ricerca della soluzione giuridica più adeguata al delicatissimo problema esaminato⁷⁰.

La seconda prospettiva nella quale l'argomento dell'intenzione del legislatore assume rilevanza indiretta, ispirando ancora una volta un procedimento interpretativo analogico è, d'altra parte, quella dell'elaborazione di una possibile modalità di trattamento del caso in cui, nell'ambito della relazione di cura e di fiducia intrattenuta con il medico, la persona che si trovi nelle condizioni indicate nelle pronunce del [2018](#) e del [2019](#) e che abbia scelto di rinunciare alla propria esistenza, per via del rifiuto o dell'interruzione di trattamenti di sostegno vitale, manifesti la richiesta di aiuto

valutazioni" (Ivi, 8), dalla cui formulazione dipenderebbe l'individuazione nel sistema normativo di lacune assiologiche, si dovrebbe poter concludere che qualsiasi tecnica interpretativa possa condurre alla rilevazione di una lacuna assiologica. Con specifico riferimento al procedimento interpretativo di cui si tratta nel testo, sembra si possa convenire che "il ragionamento analogico può avere un peso rilevante (...) per quelle lacune assiologiche che nell'ordinamento italiano sono riconducibili al giudizio di legittimità costituzionale delle leggi ex art. 3, 1° comma, Cost.". Cfr. V. VELLUZZI, *op. ult. cit.*, 510.

⁶⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 4/1985, 1008, il quale osserva che "La vigenza di una legalità costituzionale impone un'interpretazione della norma ordinaria e comunque di grado inferiore alla luce degli interessi e dei valori costituzionalmente rilevanti, sì che fermarsi alla lettera chiara o al senso proprio delle parole (...) o all'intenzione del legislatore passato o presente, significherebbe porsi al di fuori della legalità".

⁶⁹ Sostenendo lo status di norma giuridica dei principi, M. LIBERTINI, *Ancora a proposito di principi e clausole generali, a partire dall'esperienza del diritto commerciale*, in *ODC* 2/2018, 21, chiarisce efficacemente che "la tesi che configura i principi come norme, pur aventi certe caratteristiche peculiari, impone poi di costruire i principi stessi nel rispetto del vincolo del diritto positivo (costituzionale ed europeo), pur con quegli spazi di discrezionalità interpretativa che rimangono connaturati all'attività della giurisprudenza; la tesi che nega la configurazione dei principi come norme tende invece a svincolare il ragionamento per principi dal vincolo di continuità con le fonti positive e a giustificare una diretta creatività giurisprudenziale". Per L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, cit., 128-129, i principi costituzionali sarebbero una "specie del genere norma giuridica" nella quale "la fattispecie della norma-principio (...) è delimitata esclusivamente dal contenuto del diritto o del bene garantito ed ha la funzione di esprimerne la potenziale portata protettiva, la cui attualità nel caso considerato dovrà essere argomentata con la tecnica logico-pratica del bilanciamento con altri interessi o beni costituzionalmente tutelati". Di contro, nega che i principi costituzionali possano essere rappresentati come norme giuridiche N. LIPARI, *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1/2018, 23 ss., il quale, auspicando l'emancipazione dell'interprete dai vincoli imposti dalla teoria delle fonti, invoca il riferimento diretto ai principi costituzionali, dai quali trarre di volta in volta la regola da applicare al caso, in base alla specifica composizione/concretizzazione che di codesti principi è suggerita all'interprete dal contesto sociale, cioè dai valori che nel momento storico in cui l'interprete opera informano il legame e la convivenza sociale. La negazione della natura di norme giuridiche dei principi, d'altra parte, si rinviene già in E. BETTI, cit., 205 ss.

⁷⁰ Secondo A. PISU, *Fine vita. La Corte costituzionale si rivolge al legislatore inaugurando una nuova stagione di «relazionalità istituzionale»*, in *Resp. civ. prev.*, 1/2019, 129, "Facendo uso dei suoi poteri di gestione del processo costituzionale, la Consulta ha così inaugurato una nuova stagione di «relazionalità istituzionale» con il legislatore, sollecitando quello spirito collaborativo tra organi dello Stato che, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, può consentire un dinamico sviluppo dell'ordinamento giuridico".

a *vivere* immediatamente il momento terminale della propria esistenza, sottraendosi alle sofferenze e allo sfiguramento cui altrimenti la propria persona sarebbe esposta.

A questo proposito, nella [sentenza del 2019](#) si reputa che “in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’[ordinanza n. 207 del 2018](#)”⁷¹. Essa mostra piena consapevolezza di esporsi in tal modo al rilievo critico di esercitare una funzione che la Costituzione riserva in via esclusiva al legislatore⁷². Per questa ragione, il proprio inusuale interventismo è giustificato sottolineando l’impossibilità di attendere ulteriormente l’intervento del legislatore ordinario, considerato l’inammissibile menomazione che la semplice estromissione dell’art. 580 c. p. dall’ordinamento determinerebbe nei riguardi della protezione dei diritti fondamentali⁷³.

Per procedere nella direzione annunciata, la Corte non esita a riproporre lo schema del dialogo ideale con il legislatore ordinario già sperimentato per giustificare la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 580 c. p.

È così che la l. 2017/219 e le finalità che la stessa *autodichiara* di perseguire divengono il principale argomento giustificativo della proposta disciplinare contenuta nella [sentenza 242 del 2019](#). La Corte, come già visto, non manca di precisare che le sue indicazioni rappresentano unicamente “criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento”⁷⁴. E, in questo contesto, le coordinate normative entro le quali essa continua ad auspicare che il legislatore intervenga con una disciplina organica sono delineate proprio a partire dall’opera di concretizzazione di valori e principi costituzionali rilevanti in materia sinora discrezionalmente *voluta* dal legislatore, secondo quanto dichiarato all’art. 1 della l. n. 219/2017⁷⁵. L’elaborazione dei criteri disciplinari cui ci

⁷¹ Cfr. [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#), motivazioni in diritto, § 4.

⁷² Considerato che sul tema oggetto del giudizio la Corte escluda l’esistenza di una soluzione interpretativa “necessitata” dall’applicazione dei precetti costituzionali, si è rilevata la contraddittorietà della pronuncia del 2019 con l’indirizzo delle c.d. “rime obbligate”, elaborato dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza n. 109 del 1986, ove si legge in particolare che, nel caso di una sentenza additiva, le considerazioni della Corte non possono essere “frutto di una valutazione discrezionale” ma devono conseguire necessariamente al giudizio di legittimità, “sì che la Corte in realtà proceda ad un’estensione *logicamente necessitata* e spesso implicita nella *potenzialità interpretativa* del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l’intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore”. Cfr. G. RAZZANO, cit., 7. A riguardo, tuttavia, si ricorda che è risalente l’orientamento interpretativo in virtù del quale “L’intervento della Corte costituzionale non può trovare ostacolo nella circo-stanza che, in linea astratta, siano prospettabili plurime soluzioni alternative per evitare un vuoto normativo conseguenza di una pronuncia di accoglimento. A fronte della violazione di diritti costituzionali, infatti, l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e idonee, quindi, a porre rimedio nell’immediato al *vulnus* riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, poiché posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio”. (*Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018, n. 236 del 2016, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011*). Cfr. *Repertorio ragionato delle massime delle pronunce costituzionali*, Corte Costituzionale – Ufficio del massimario, Anni 2016-2024, 72

⁷³ Cfr. [Corte cost., sent. 27 novembre 2019, n. 242](#), cit. § 4.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Secondo l’opinione di D. CANALE, G. TUZET, *Sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva nel ragionamento giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2014, 149 ss., il ragionamento analogico si basa, invero, su argomenti interpretativi quali l’argomento teleologico, l’argomento consequenzialista che prescinde dagli scopi del legislatore o l’argomento sistematico. Si è già più volte osservato, tuttavia, che, anche in ragione delle

si dovrà attenere per regolare la delicatissima materia, dunque, va condotta, ancora una volta, non tanto in base ad un'applicazione diretta dei principi costituzionali, quanto in base all'applicazione analogica della specifica mediazione legislativa di quei principi⁷⁶, nella misura in cui essa risulti già operata e si mostri utile allo scopo perseguito, rappresentato, nella specie, dalla prefigurazione di "una «procedura medicalizzata» estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo"⁷⁷.

6. Le puntualizzazioni argomentative sviluppate nelle pronunce n.135/2024 e n. 66/2025.

L'argomento dell'*intentio legis* riveste un'importanza decisamente minore nelle pronunce in cui la Corte costituzionale è stata chiamata, negli anni successivi, ad occuparsi nuovamente della definizione dei margini giuridici entro i quali sia possibile riconoscere la liceità della condotta di un terzo che cooperi alla realizzazione del decesso di una persona, su richiesta libera e consapevole di quest'ultima.

Il riferimento all'argomento giustificativo appena menzionato compare ancora nelle motivazioni in diritto della [sentenza n. 50 del 2022](#), pronunciata con riguardo all'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo di parte dell'art. 579 c. p., che sancisce il reato di omicidio del consenziente. In linea con le pronunce del [2018](#) e del [2019](#), la volontà del legislatore storico sembra richiamata essenzialmente al fine di ribadire la necessità di darne una lettura coerente al dettato costituzionale.

La norma disposta dall'art. 579 c. p., così come quella disposta dal successivo art. 580 c. p., sarebbe finalizzata alla tutela del valore supremo della vita umana⁷⁸, da riconoscersi come "matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona"⁷⁹. Il richiamo serve, in particolare, a spiegare la natura di norma «costituzionalmente necessaria» dell'art. 579 c. p., in quanto volta all'assicurazione di un livello minimo di tutela del diritto fondamentale alla vita, ovvero di una situazione giuridica di importanza apicale, di cui si impone la garanzia dell'effettività soprattutto nei riguardi delle persone in condizioni di particolare fragilità, esposte più di altre al rischio di essere indotte alla scelta di congedarsi dalla vita in modo avventato e per nulla meditato⁸⁰. L'eventuale abrogazione della norma, al contrario, avrebbe l'effetto inammissibile di sancire "la piena

oggettive difficoltà connesse alla conoscenza effettiva della volontà del legislatore, spesso quest'ultima viene identificata attraverso l'individuazione delle finalità, ovvero della *ratio legis*, che la disposizione legale mostra di voler perseguire.

⁷⁶ Valorizza l'attenzione così mostrata alla tecnica del bilanciamento di diritti e valori, nel rispetto dell'assiologia costituzionale, A. GORGONI, *L'aiuto al suicidio tra vita, autodeterminazione, integrità e dignità del malato*, in *Giur. it.* 5/2020, 1053 ss.

⁷⁷ Potrebbe sorgere il dubbio che si sia fatto ricorso più ad un'interpretazione estensiva che non all'applicazione di un argomento analogico. E, invero, a proposito della distinzione tra interpretazione analogica e interpretazione estensiva, V. VELLUZZI, *op. ult. cit.*, 514 ss., osserva correttamente che "non è agevole sapere sino a quale punto l'estensione operata resti interpretativa e quando invece divenga analogica (vale a dire integrativa)". In questo caso, tuttavia, pare sia legittimo affermare che l'estensione di cui si legge nel testo della pronuncia sia effetto di un ragionamento analogico, piuttosto che di un'interpretazione estensiva. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte, infatti, sembra coincidere con quello limpidamente descritto da autorevole Dottrina proprio per distinguere il procedimento analogico dall'interpretazione estensiva: mentre in quest'ultima si estende puramente e semplicemente l'applicazione di una norma ad un caso espressamente non contemplato, "nell'analogia apparentemente si applica (estende) una norma in virtù di una norma principio superiore, in realtà l'estensione è una conseguenza dell'applicazione del principio. (...) In quanto consegue l'applicazione del principio, l'estensione analogica può avvenire solo entro la ragione normativa del principio; per cui la norma che si estende conserva la sua individualità, e non può estendersi nella parte del contenuto che sta fuori della ragione normativa del principio". Cfr. M. S. GIANNINI, *op. ult. cit.*, 535.

⁷⁸ Cfr. [Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 50](#), § 5.3.

⁷⁹ Cfr. [Corte cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238](#).

⁸⁰ Cfr. [Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 50](#), cit. § 5.3.



disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo”⁸¹.

Ancora una volta l’argomento dell’*intentio legis*, nei limiti in cui esso rileva, è declinato in chiave palesemente oggettiva e funzionale, senza che manchi il consueto appello alla centralità dell’attività legislativa e alla discrezionalità del suo esercizio. Secondo la Corte, infatti, spetta esclusivamente al legislatore la scelta dell’intensità da accordare alla tutela del valore supremo della vita umana, così come la definizione del tipo di bilanciamento da perseguire nella contestuale tutela di altri valori fondamentali, tra i quali in primo luogo il diritto all’autodeterminazione individuale, decisivi nel connotare in modo marcatamente personalistico la costituzione repubblicana.

Proprio per questo, il vuoto normativo determinato dall’eventuale abrogazione per via referendaria della norma che al momento sancisce il reato di omicidio del consenziente sarebbe inammissibile⁸². Seppure, infatti, quella norma esprima solo uno dei possibili modi per dare rilievo al valore supremo della vita⁸³, la sostituzione o la modifica del livello minimo di tutela, costituzionalmente necessaria, che essa garantisce non può che richiedere un nuovo intervento positivo del legislatore.

Il rinvio all’argomento della volontà del legislatore è, infine, del tutto assente negli ultimi due giudizi formulati rispettivamente nel 2024 e nel 2025⁸⁴. Indagando le ragioni del suo mancato utilizzo, però, da entrambe le pronunce emerge la priorità conferita dalla Consulta al tentativo di chiarire definitivamente il senso dell’«equilibrismo» praticato in passato, per coniugare, anche sulla scorta del rinvio all’argomento dell’intenzione del legislatore, l’urgenza di rimuovere un *vulnus* intollerabile nella tutela di valori e diritti fondamentali della persona sanciti dalla costituzione con la doverosa astensione dall’esercizio di una competenza disciplinare ritenuta appannaggio esclusivo della volontà discrezionale del legislatore.

In entrambe le occasioni il giudizio di legittimità richiesto dai giudici *a quo* riguarda formalmente l’art. 580 c. p.⁸⁵. Ma, vertendo sul significato attribuibile a quella disposizione, in virtù della lettura fattane dalla Corte, il procedimento di rimessione pare auspicare, in realtà, la riconsiderazione del perimetro entro il quale le decisioni del [2018](#) e del [2019](#) hanno ravvisato, per un verso, la parziale incostituzionalità dell’articolo del Codice penale che sancisce il reato di aiuto al suicidio e, per altro verso, un ambito di limitata liceità di quello stesso aiuto. Sicché, in entrambe le occasioni, la Consulta

⁸¹ Cfr. [Corte cost., sent. 2 marzo 2022, n. 50](#), § 3.2.

⁸² Come, tra l’altro, correttamente osserva S. SEMINARA, *Morte assistita, suicidio ed eutanasia (tra Corte costituzionale, quesito referendario e Parlamento)*, in *Dir. pen. proc.*, 7/2022, 950, “dal quesito derivava un nuovo art. 579 c.p. che avrebbe tipizzato solo talune ipotesi di vizi della volontà, senza nulla dire sui requisiti di accertamento del consenso; un siffatto esito risultava tanto più grave, in quanto l’attuale comma 3 dell’art. 579 non esaurisce certo i casi di consenso invalido, mentre nella formulazione proposta essi avrebbero assunto una natura tassativa, per definizione sottratta a interpretazioni analogiche in *malam partem*”.

⁸³ A proposito del modo in cui la Corte rappresenta i valori personalistici in gioco e gli effetti inammissibili che un esito abrogativo della disposizione oggetto della richiesta referendaria avrebbe sul loro attuale bilanciamento legale, particolarmente critico è M. AZZALINI, *La “scala Shepard” del fine vita. La Consulta e l’impervia road map dell’aiuto nel morire, tra tutela della vita e diritto al proprio sé*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2/2022, 426.

⁸⁴ Cfr. [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#) e [Corte cost., sent. 21 maggio 2025, n. 66](#).

⁸⁵ Il caso esaminato dal giudice *a quo* che ha sollecitato la pronuncia 135/2024 riguardava la collaborazione di un terzo, finalizzata a consentire di congedarsi dalla vita ad una persona affetta da sclerosi multipla in stato avanzato, la quale aveva deliberatamente cercato tale cooperazione, per quanto la sua esistenza non dipendesse da trattamenti sanitari di sostegno vitale. I casi esaminati dal giudice *a quo* che ha sollecitato la pronuncia 66/2025, invece, riguardavano l’aiuto dello stesso tipo prestato da un terzo a due persone affette da patologie ugualmente irreversibili, che erano causa di gravi sofferenze e, in prospettiva, di morte certa. Questa situazione aveva indotto le persone interessate a ricercare la cooperazione altrui nel morire, dopo aver rifiutato l’avvio di trattamenti ritenuti del tutto inutili (ennesimo ciclo chemioterapico e posizionamento PEG), in quanto idonei solo a prolungare uno stato frustrante di sofferenza fisica e psicologica e di dipendenza da altri, prima dell’esito comunque certo del decesso.

è chiamata indirettamente a misurarsi con il grado di attendibilità degli argomenti giustificativi elaborati a supporto delle soluzioni interpretative a suo tempo proposte.

È noto che quelle soluzioni interpretative hanno definito i presupposti sostanziali alla cui ricorrenza si è ritenuta subordinabile la non punibilità dell'aiuto di terzi a congedarsi dalla vita⁸⁶ e che, d'altra parte, esse hanno individuato i responsabili e le modalità della "procedura medicalizzata" volta a verificare in concreto l'effettiva riconoscibilità di tutti i presupposti utili ad autorizzare l'avvio della pratica finalizzata a procurare la morte medicalmente assistita.

Da più parti, in particolare, si è rilevato criticamente che uno dei quattro presupposti sostanziali – quello della dipendenza da trattamenti sanitari di sostegno vitale – sarebbe stato frutto dell'eccessivo condizionamento esercitato dai casi specificamente esaminati dal giudice *a quo* sulle soluzioni prospettate dal giudice delle leggi⁸⁷. Come se quest'ultimo, al fine di scansare il rischio di sostituirsi al legislatore nella definizione di fattispecie normative dotate di adeguata astrazione in materia, abbia finito per preferire l'adozione, invero funzionalmente altrettanto impropria, di un approccio meramente giudiziale. Ne sarebbe conseguita la predisposizione di indicazioni, per il trattamento giuridico della richiesta di morte medicalmente assistita, incerte ed idonee a determinare gravi discriminazioni tra persone che richiedono la collaborazione di terzi nel morire, avendo rifiutato o chiesto di interrompere una terapia sanitaria di sostegno vitale, e persone che, viceversa, malgrado la soddisfazione degli altri requisiti individuati dalla pronuncia del [2018](#) e confermati dalla [pronuncia del 2019](#), non possano accedere a quella stessa collaborazione poiché non sottoposti o destinati ad essere sottoposti ad una terapia di sostegno vitale⁸⁸.

Quanto alla "procedura medicalizzata", d'altra parte, si è osservato altrettanto criticamente il rischio della burocratizzazione dell'esercizio di un diritto fondamentale⁸⁹, oltre che l'effetto di riduzione della persona a mero corpo oggetto di "dominio dispositivo non solo e non tanto dell'individuo, ma dell'autorità amministrativa"⁹⁰.

Ebbene, può senz'altro riconoscersi la condivisibilità della maggior parte di tali rilievi. Ciò che in questa sede più importa, però, è il modo in cui la Corte, nelle due pronunce, si premura di argomentare la conferma della legittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., come interpretato (e integrato) dalle pronunce del [2018](#) e del [2019](#).

La Corte sembra obiettare che sarebbe stato del tutto contraddittorio invocare l'intervento discrezionale del legislatore in materia, dettando, allo stesso tempo, vincoli normativi di inevitabile rilevanza costituzionale, volti a delimitare le ipotesi in cui l'aiuto di terzi a morire non debba configurarsi come un reato⁹¹. Piuttosto, data la persistente inerzia del legislatore in relazione alla

⁸⁶ Si ricorda che i quattro presupposti utili a rendere legittima la richiesta di aiuto a congedarsi dalla vita sono, in base alle pronunce del [2018](#) e del [2019](#), a) l'essere affetto da una patologia irreversibile, (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che la persona ammalata trovi assolutamente intollerabili, (c) l'essere tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, (d) restando capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

⁸⁷ Particolarmente critico in proposito A. MORRONE, cit., 249, il quale denuncia, in particolare, "un altro modo di fare giustizia costituzionale: la scelta compiuta dalla Corte costituzionale va nella direzione per cui è dal caso che nasce il diritto e non, viceversa, il diritto a predeterminare la legalità delle condotte umane".

⁸⁸ Segnala l'alta problematicità del requisito della "dipendenza tra trattamenti di sostegno vitale", A. VALLINI, cit., 1204. Analogamente, cfr. F. GIARDINA, cit., 1229; M. AZZALINI, *Prigionieri del noto? La Consulta chiude il caso Cappato ma rischia di perdersi nel "labirinto" del fine vita*, cit., 363.

⁸⁹ Cfr. F. CONSULICH, *La morte medicalmente assistita e la tentazione dell'overruling: il significato ambiguo del trattamento di sostegno vitale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2024, 1090 ss.

⁹⁰ Cfr. M. ESPOSITO, "Morte a credito": riflessioni critiche sul c.d. diritto al suicidio assistito, in [federalismi.it](#), 14/2024, 110.

⁹¹ Proprio questo argomento, però, è stato vivacemente contestato in Dottrina, in quanto, già con riferimento all'[ordinanza del 2018](#), si è scritto che essa rappresenterebbe, di fatto, una «ordinanza-delega», nella quale "i vincoli sono invero tanti e tali che per il Parlamento non c'è alcuno spazio per l'esplicarsi della sua scelta politica: la Corte gli chiede di legiferare sotto dettatura". Cfr. C. TRIPODINA, *Sostiene la Corte che morire all'istante con l'aiuto d'altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull'ord. 207/2018*, in *Giur. cost.*, 6/2018, 2481.



concretizzazione normativa di valori prioritari attinenti alla persona umana, il giudice delle leggi ha ritenuto doveroso determinare esclusivamente “criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato”, utili a trattare giuridicamente le richieste di tutela provenienti dai singoli, senza per questo rischiare di interferire nell’esercizio dell’attività legislativa, se e quando essa si sarebbe manifestata concretamente⁹².

Dovrebbe, allora, apparire più chiara la ragione per la quale la Corte abbia scelto di rispondere alle ordinanze di rimessione concentrando la propria attenzione sulle fattispecie concrete che hanno avuto il merito di far emergere le problematiche, in passato inimmaginabili, relative alla conciliazione tra diritto fondamentale alla vita, dignità umana e libertà di autodeterminazione individuale. Malgrado l’esposizione al rischio di conseguire, per questa via, risultati applicativi parziali e potenzialmente discriminatori, l’impressione è che il giudice delle leggi abbia ritenuto questo l’unico margine di manovra entro il quale potersi esprimere legittimamente. Così come, sia nell’indagine sul fondamento di liceità dell’aiuto di terzi a procurare la fine della vita ad una persona che lo richieda, sia nell’individuazione delle modalità di verifica concreta della ricorrenza dei presupposti di liceità di quell’aiuto, si è ritenuto che accreditare le soluzioni interpretative formulate rinviando analogicamente alle indicazioni ricavabili dal dato legale fosse il modo migliore di certificare la natura meramente *ri-costruttiva* e non *costruttiva* delle conclusioni raggiunte. Giammai, dunque, con le proprie pronunce, la Corte avrebbe inteso riconoscere “un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile”⁹³. L’indirizzo interpretativo maturato sarebbe dovuto servire solo ad indicare le coordinate normative entro le quali affrontare i casi sottoposti ai giudici ordinari, non certo a definire nuove fattispecie giuridiche di cui verificare la coerenza alla costituzione.

È grazie a tali argomenti, d’altronde, che al giudice delle leggi riesce di escludere la violazione del divieto di impugnazione delle decisioni della Corte costituzionale sancito dall’art. 137, 3° co., cost.⁹⁴, integrabile, nella specie, attraverso la formulazione di una nuova pronuncia sul tema. L’ordinanza di rimessione che dà adito alla [sentenza n. 135 del 2024](#), in effetti, può ben generare l’impressione di essere diretta alla sollecitazione di un giudizio di sostanziale ripensamento delle soluzioni disciplinari suggerite in passato⁹⁵. Tuttavia, sottraendosi a tale potenziale “trappola argomentativa”, la Corte conferma che l’integrazione dell’art. 580 c. p., operata dalla Corte con le decisioni del [2018](#) e del [2019](#), contestualmente al riconoscimento della sua parziale incostituzionalità, non impedisca l’arricchimento, in via interpretativa, del catalogo relativo alle ipotesi di inapplicabilità dell’art. 580 c. p.

La Consulta, cioè, per un verso, non disconosce le giustificazioni argomentative adottate in passato per supportare la definizione del perimetro entro il quale individuare le situazioni concrete in cui il ricorso alla morte medicalmente assistita deve ritenersi ammissibile. Per altro verso, rivendicando la natura meramente interpretativa e non già “creativa” delle conclusioni raggiunte

⁹² Secondo A. RUGGERI, [La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita. \(A prima lettura di Corte cost. 135 del 2024\)](#), in questa [Rivista, Studi 2024/II](#), 932, “la Corte qui (...) fa implicitamente notare che la «supplenza» anche nella circostanza odierna esercitata non avrebbe avuto ragion d’essere qualora il legislatore si fosse già da tempo attivato per dar vita ad una disciplina lungamente attesa”.

⁹³ Cfr. [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), § 7.1 e [Corte cost., sent. 21 maggio 2025, n. 66](#), § 6.1. Sulla tenacia con la quale la Corte difende gli indirizzi interpretativi elaborati nelle sue precedenti pronunce, cfr. C. TRIPODINA, *Suicidio medicalmente assistito: essere, o non essere, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale? Questo il dilemma*, in *Giur. cost.*, 4/2024, 1472.

⁹⁴ Cfr. [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), § 3.

⁹⁵ Seppure il giudice rimettente abbia negato che la propria domanda sia surrettiziamente volta ad impugnare la sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzione, in violazione dell’art. 137, 3° co., Cost., è stata ritenuta evidente la normatività delle soluzioni proposte dalle pronunce del giudice delle leggi e, in ragione di ciò, è stata posta “la questione della compatibilità dell’art. 137 Cost. con atti della Corte costituzionale che non corrispondano alla funzione di cui all’art. 134 Cost., perché non si limitano a cassare disposizioni (o anche solo norme)”. Cfr. M. ESPOSITO, cit., 88.

nel [2018](#) e riproposte nel [2019](#), riconosce la possibilità di puntualizzarne i contenuti valorizzando l'elasticità del significato attribuibile alla locuzione "trattamenti di sostegno vitale"⁹⁶. Con un'ennesima operazione di "equilibrismo", cioè, la Corte accredita la possibilità di un'interpretazione estensiva di quella locuzione, facendo leva sulla *ratio* che ispira la considerazione della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale tra i requisiti idonei ad ammettere la liceità dell'aiuto di terzi a procurare la morte a chi liberamente e consapevolmente ne abbia fatto richiesta⁹⁷.

La preoccupazione principale della Corte sembra, però, rimanere quella di non oltrepassare il confine che separa l'attività *ri-costruttiva*, di mera precisazione del significato già attribuito alle indicazioni disciplinari contenute nelle sue precedenti pronunce⁹⁸ – applicabili nelle more di un intervento del legislatore – dall'attività di *costruzione* di nuovi significati normativi. Per questo, ancora una volta domina l'approccio casistico e ancora una volta è indubbio il rischio della produzione di incertezze, incongruenze e parzialità definitorie⁹⁹, seppure, forse nel tentativo di ridurre l'impatto di tale rischio, la Corte non manchi di ribadire l'importanza della procedura medicalizzata di accesso alla pratica della morte medicalmente assistita, richiamando i soggetti che amministrano quella procedura alle rispettive responsabilità nel verificare, caso per caso, la ricorrenza dei presupposti legittimanti la richiesta di aiuto nel congedarsi dalla vita¹⁰⁰.

Specularmente, il giudice delle leggi nega la configurabilità di ipotesi di morte medicalmente assistita in presenza di fattispecie analogicamente inassimilabili a quella, già disposta dalla l. n. 219/2017, che, ammettendo il rifiuto o la richiesta del paziente di interruzione della somministrazione di un trattamento di sostegno vitale, implicitamente riconosce già la libertà della scelta di morire. È il caso delle persone che, pure affette da malattie degenerative del sistema

⁹⁶ Cfr. [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), § 8, ove si legge che "il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Includo, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certi particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o «caregivers» che si facciano carico dell'assistenza del paziente". Ritiene, pertanto, che "ciò che conta è rinvenire, in quelle [procedure] già esistenti e in quelle che in futuro la medicina dovesse individuare *ex novo*, l'idoneità salvifica mediante limitazione della corporeità del paziente", F. CONSULICH, cit., 1084.

⁹⁷ Rileva a riguardo che "l'impressione in generale è che i giudici costituzionali abbiano di nuovo tentato una difficile «quadratura del cerchio»: sia pur assumendo esplicitamente come interesse prioritario il diritto alla vita, giungono nei fatti a conclusioni che mirano ad ampliare il contenuto del diritto all'autodeterminazione terapeutica". Cfr. L. GROSSI, *"trattamenti di sostegno vitale" nel suicidio medicalmente assistito: la sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale*, in *Cassazione penale*, 7-8/2025, 2281-2282.

⁹⁸ Osserva che la sentenza 135/2024 "sembra voler fornire una sorta di interpretazione autentica, circa le forme di sostegno vitale, come indicato nella sentenza del 2019", M. DOGLIOTTI, *Il faticoso e difficile cammino della Corte costituzionale verso l'affermazione di un dignitoso fine vita*, in *Famiglia e diritto*, 12/2024, 1083. Dello stesso avviso C. TRIPODINA, *op. ult. cit.*, 1476. Entrambi gli Autori citati rilevano, d'altra parte, che, trattandosi di un'interpretazione autentica formulata nell'ambito di una sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c. p., per quanto utile a precisare gli intendimenti della Corte ispiratori delle indicazioni disciplinari fornite nel 2019, sulla scorta di quanto già affermato nel 2018, la precisazione del significato attribuibile a quelle indicazioni non presenta, per la giurisdizione ordinaria e di legittimità che sia chiamata a darvi applicazione, alcuna vincolatività. Sul punto si sofferma anche L. GROSSI, cit., 2279.

⁹⁹ Tra le incongruenze, L. GROSSI, cit., 2282 evidenzia correttamente che "la Corte costituzionale individua un limite al diritto di autodeterminazione in favore della protezione di quei soggetti che, perché malati o anziani o soli, rischiano di avvertire se stessi come un "peso" per i propri familiari, ma, sull'opposto versante dell'interpretazione dei trattamenti di sostegno vitale, ne viene esteso il contenuto a tutte quelle pratiche apprese dai c.d. *caregivers*, attraverso una nozione funzionale che valorizza i rapporti tra cura e sopravvivenza. Posto che la "pressione sociale indiretta" tende ad essere assai maggiore nei confronti di chi si trovi in uno stato di "dipendenza" da altri, l'equilibrio individuato tra diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione non solo non pare convincente, ma anzi rischia di portare ad una eterogenesi dei fini"

¹⁰⁰ In questo senso, cfr. [Corte cost., sent. 24 luglio 2024, n. 135](#), § 9 e [Corte cost., sent. 20 maggio 2025, n. 66](#), § 7.

nervoso in stato avanzato, non soddisfino il requisito della dipendenza della propria esistenza da trattamenti sanitari di sostegno vitale, neppure nell'accezione estesa proposta dalla Corte.

Ciò non implica indifferenza all'intollerabilità delle sofferenze e alla prostrazione vissuta in questi casi. Piuttosto, ciò segnala il limite, evidentemente considerato intrinseco e invalicabile, dello "spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale" evocato sin dalla formulazione dell'[ordinanza n. 207 del 2018](#). Limite oltre il quale è chiaro che la Corte rifiuta di spingersi, in assenza della manifestazione di diversi intendimenti legislativi.

7. Considerazioni conclusive sulla rilevanza, la "giustizia" e l'efficacia del ricorso all'argomento dell'intenzione del legislatore

Come dichiarato da subito, l'obiettivo dell'indagine era verificare la rilevanza dell'argomento dell'intenzione del legislatore nel procedimento di interpretazione della norma giuridica, condotto, nella specie, dal giudice delle leggi. Più in particolare, ci si prefiggeva di accertare le condizioni per assicurare la "giustizia" del risultato interpretativo proposto e l'efficacia del ricorso a quell'argomento giustificativo nella ricostruzione dei significati normativi ricercati.

Ebbene, quanto alla rilevanza dell'argomento nelle giustificazioni delle soluzioni interpretative raggiunte, la scarsa frequenza del ricorso esplicito all'intenzione del legislatore ordinario, a prima vista, indurrebbe a ritenere che l'interprete abbia riposto nell'utilizzo dell'argomento trattato una fiducia proporzionata all'esiguità dei passaggi argomentativi in cui esso risulta testualmente richiamato. Un'analisi più attenta, tuttavia, impone di non sottovalutare la peculiarità del giudizio cui la Corte costituzionale è chiamata, peculiarità determinata dalla necessità di pronunciarsi riguardo al grado di conformità della norma legale al dettato costituzionale¹⁰¹. Può considerarsi naturale, dunque, anche a causa dell'oggettiva difficoltà legata all'individuazione della volontà soggettiva del legislatore¹⁰² – di cui più volte si è detto – che l'indagine verta prevalentemente sui profili oggettivi della norma e, in primo luogo, sulla funzione che quest'ultima assolve, da ricercarsi, in ottica sistematica, anche in connessione con valori e principi fondamentali espressi dalla norma di rango primario. Ciò però, lo si è visto, non necessariamente implica una minore attenzione dell'interprete nei riguardi della volontà del legislatore. Piuttosto, tale attenzione sembra indirizzata in prevalenza nei riguardi dei connotati oggettivi dell'argomento considerato¹⁰³, così da agevolare, per un verso, l'operazione di certificazione o, al contrario, di disconoscimento della conformità della norma legale ai contenuti della fonte normativa sovraordinata, cui comunque la manifestazione dell'*intentio legis* soggiace. E così da valorizzare, per altro verso, l'elasticità della norma, ovvero la sua idoneità,

¹⁰¹ Sull'incidenza delle gerarchie normative sull'interpretazione logico-sistematica, con specifico riguardo al canone della coerenza, cfr. V. VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, cit., 151 ss., il quale ricorda che "l'interprete può considerare le gerarchie materiali ed assiologiche non solo al fine di evitare determinazioni di significato confliggenti, ma allo scopo di accreditare determinazioni di significato dell'enunciato di rango inferiore che consentano «l'attuazione», «la valorizzazione» della norma di rango superiore".

¹⁰² Ammonisce G. TARELLO, cit., 367 che "è certo più agevole determinare cosa *non* è stato voluto, di cosa è stato voluto".

¹⁰³ Più precisamente, ci si riferisce alla variante dell'argomento psicologico che fa leva sull'intenzione teleologica del legislatore ovvero sulle finalità perseguite attraverso la produzione della norma. Cfr. D. CANALE, G. TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., 101 ss. Nell'ambito delle decisioni esaminate, se, con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 c. p., l'argomento dell'intenzione teleologica del legislatore (storico) non può che essere utilizzato in combinazione con l'argomento sistematico della coerenza tra significati ricavabili da norma di rango legale e norma di rango costituzionale, lo stesso argomento è riferito espressamente al legislatore attuale quando vengono ricercati spunti normativi utili a ricostruire il quadro disciplinare entro il quale, nelle more dell'intervento del legislatore, dovranno essere trattati i casi sottoposti ai giudici rimettenti di aiuto di terzi nel procurare la morte di chi ne abbia fatto liberamente e consapevolmente richiesta.

indipendentemente dal passare del tempo, ad offrire soluzioni a problemi e conflitti sociali del tutto inediti nel momento di produzione della norma.

Si è osservato, d'altra parte, che un indice del rilievo conferito al richiamo della volontà del legislatore può essere rappresentato indirettamente anche dall'assiduo riferimento alla discrezionalità che la Costituzione riconosce al legislatore ordinario nell'attività di concretizzazione dei valori e dei principi che essa colloca alla base dell'ordinamento giuridico repubblicano¹⁰⁴. Tale dato, se poco o nulla rivela dell'effettivo contenuto della volontà del legislatore, è di certo *condito sine qua non* della rilevanza di quella volontà nella conformazione del significato della norma giuridica. Sicché, anche quando si trova costretta a confrontarsi con l'inerzia del legislatore e malgrado l'assidua invocazione di una sua iniziativa, la Corte sembra ancora una volta ribadire l'importanza della ricerca di tracce dell'intenzione del legislatore, al fine di definire significati normativi utili ad indirizzare il giudice nella soluzione concreta dei casi a lui sottoposti.

Ciò emerge, per un verso, dalla ferma stigmatizzazione del silenzio del legislatore a fronte dell'urgente necessità, imposta dal progresso inarrestabile della scienza e della tecnica, di suggerire nuove ipotesi di bilanciamento dei valori fondamentali della vita e della salute umana, della libertà di autodeterminazione individuale e della solidarietà sociale nelle attività di cura della persona. L'omessa espressione di chiari intendimenti in proposito contrasterebbe con la responsabilità affidata dal costituente proprio al legislatore ordinario quanto alla concretizzazione – discrezionale ma irrinunciabile – dei precetti costituzionali pertinenti in materia.

Certo, pur di rimediare all'insostenibile vuoto normativo così evidenziatosi, la Corte ha compiuto la scelta, senz'altro anomala, di assumersi una responsabilità disciplinare in supplenza del legislatore. Nel farlo, però, essa si è costantemente ispirata al pieno rispetto dell'autonomia e della discrezionalità del depositario del potere legislativo, impegnandosi nella ricerca di indici dell'*intentio legis* comunque rinvenibili nel sistema.

È così che, per altro verso, la Corte rinvia alle finalità che il legislatore ha "autodichiarato" di perseguire attraverso la legge n. 219/2017, integrando, altresì, questo riferimento con l'utilizzo di un altro strumento giustificativo, quello dell'analogia. Esso consente alla volontà del legislatore di continuare a fondare, almeno indirettamente, le argomentazioni sviluppate dalla Corte, nella misura in cui le soluzioni interpretative proposte sono conformate agli intendimenti manifestati dal legislatore nella regolazione di situazioni che, seppure non coincidenti con quelle bisognose di risposte da parte dei giudici rimettenti, comportano la concretizzazione normativa di valori e principi costituzionali ugualmente idonei alla regolazione dei casi che quegli stessi giudici devono affrontare e risolvere.

Non pare, dunque, si possa dubitare della rilevanza dell'argomento della volontà del legislatore, tra quelli adottati a supporto del procedimento interpretativo condotto dalla Corte. Naturalmente è impossibile verificare la "giustizia" degli esiti interpretativi formulati. Sul fronte dell'attendibilità – se si vuole, della "giustizia"¹⁰⁵ – del ricorso a tale argomento giustificativo, invece, la valutazione sembra possa essere positiva.

In tutte le pronunce analizzate, l'interprete si mostra consapevole della intensa sollecitazione alla quale il proprio indirizzo interpretativo sottopone il principio della separazione dei poteri, così come dell'inevitabile esposizione al rilievo di aver invaso l'ambito di competenza del legislatore, creando

¹⁰⁴ Ragionando sulla concezione di costituzione presupposto dall'impiego dell'argomento originalista, applicato all'interpretazione del testo costituzionale, C. TRIPODINA, *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali*, cit. 27, riferisce di una concezione "recessiva" ovvero "una concezione tale per cui la costituzione non avrebbe affatto la missione di assicurare che ogni conflitto sociale sia da essa placato, risolto o comunque disciplinato, ma che al contrario percepisce come evenienza fisiologica il fatto che, anche dopo la sua emanazione, «il corpo sociale resti "pluralistico"» (...) offrendo come strumento di pacificazione del conflitto il procedimento legislativo".

¹⁰⁵ Si veda *supra*, nt. 28.



nuove fattispecie normative utili a riconoscere e regolare ipotesi di aiuto lecito nel procurare la morte altrui¹⁰⁶. La Corte, tuttavia, non arretra dalla scelta di sfruttare fino in fondo i margini consentiti dall'ordinamento per mettere il sistema giuridico nelle condizioni di continuare ad assolvere la propria essenziale funzione di regolazione sociale, facendo fronte alle inevitabili incompletezze normative che il passare del tempo e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche possono far emergere. Piuttosto, per contrastare i rilievi critici e i rischi appena segnalati, essa si cimenta in un sapiente esercizio di equilibrismo argomentativo: le soluzioni interpretative applicabili ai casi sollevati davanti ai diversi giudici *a quo* si propongono naturalmente come costituzionalmente conformi, senza tuttavia presentare carattere necessitato. Lo spazio d'azione riservato alle scelte discrezionali del legislatore, ove esso intenda intervenire per dettare una disciplina organica della materia, è salvaguardato, seppure nel doveroso rispetto dei vincoli normativi derivanti dai valori e dai principi sanciti dalle sovraordinate norme costituzionali.

Il risultato dell'esercizio intrapreso non è naturalmente esente da limiti e ambiguità applicative, già ampiamente segnalati nel corso dell'indagine. Gli uni e le altre, però, sembrano rappresentare più l'ineluttabile prezzo da pagare alla scelta di avviare un percorso di "leale e dialettica collaborazione istituzionale" con il legislatore, che non gli indici della fallacia argomentativa delle soluzioni interpretative proposte.

Quale, infine, l'efficacia del rilievo riservato – ora in via diretta, ora in via mediata – all'argomento giustificativo dell'intenzione del legislatore?

Alla luce di quanto sinora osservato, si può affermare che l'effetto peculiare dell'argomento, nel supportare l'attribuzione di significato alla norma oggetto d'indagine da parte dell'interprete, risieda nella sua idoneità a ricercare e favorire il dialogo e l'interazione cooperativa tra poteri, comportando bensì, per ciascuna istituzione coinvolta, una maggiore assunzione di responsabilità rispetto al rischio di reciproci sconfinamenti, ma restituendo altresì un modello virtuoso di interpretazione della legge, fonte inesauribile di stimolo nell'opera di approssimazione del diritto alle questioni conflittuali caratterizzanti in forme sempre nuove la realtà sociale¹⁰⁷.

Nel caso dei contrasti relativi alla liceità dell'aiuto nel procurare la morte di una persona affetta da patologia irreversibile che ne faccia liberamente e consapevolmente richiesta, la Corte, stante l'assenza di precise indicazioni normative a riguardo, avrebbe potuto affidare la risposta agli interrogativi posti dai giudici rimettenti alla diretta ricostruzione sistematica dei valori e dei principi fondamentali espressi dalla Carta costituzionale, facendo così prevalere i significati espressi dalla "legalità costituzionale" su quelli eventualmente ricavabili dalla "legalità legale"¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Si veda *supra*, nt. 29.

¹⁰⁷ A riguardo, può essere utile ricordare che già T. ASCARELLI, cit., 156, nel ritenere "vano negare il peso delle valutazioni dell'interprete, ché sono appunto queste che determinano via via nuove interpretazioni, nuove norme, reale sviluppo del diritto anche rispetto a testi rimasti (...) lessicalmente identici (...)", definisce l'attività interpretativa "un processo inesauribile al quale partecipano legislatore, giudice, giurista." Analogamente, A. Belfiore, cit., 432, sostiene che "l'art. 12 disp. prel. propone all'interprete un ruolo attivo all'interno di una prospettiva di tipo *cooperativo*, sicché, già per lo stesso legislatore, il precetto, enucleato al termine del procedimento ermeneutico, non si configura né come esito di una mera scelta (di un mero giudizio) di valore dell'interprete, né, all'opposto, come risultato di un'operazione di calcolo".

¹⁰⁸ Tra le due forme di legalità, quella "costituzionale" e "quella "legale", da tempo autorevole Dottrina segnala una tensione strisciante, che comporterebbe la progressiva sostituzione della prima con la seconda, a causa del dilagare, su diretta sollecitazione della Corte costituzionale, dell'interpretazione conforme a costituzione ad opera della giurisdizione ordinaria. Cfr. M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Rivista AIC*, 3/2012, 8. Ma prima, si veda anche Id., *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Giappichelli, Torino, 2005, 501 ss. L'ipotesi presentata nel testo riguarda l'eventualità che la stessa Corte costituzionale si potesse rendere artefice di tale sostituzione, in nome del ruolo che riveste di custode dei significati costituzionali.

A seconda del tipo di ricostruzione sostenuta, si sarebbe potuto pervenire alla negazione di qualsiasi margine di riconoscimento della liceità dell'aiuto nel procurare la morte ad altri, valorizzando la sacralità della vita umana ed una nozione di dignità umana coniugata in senso rigorosamente oggettivo. All'opposto, si sarebbe potuto esaltare la connotazione personalistica della Costituzione, evidenziando la centralità della libertà di autodeterminazione individuale in ogni forma di realizzazione singolare della personalità umana, anche se coincidente con una scelta estrema e irreversibile. O ancora, e infine, pur nel riconoscimento di ampi margini di manovra nella definizione legislativa di una disciplina organica della materia, si sarebbe potuto abdicare alla formulazione di qualsiasi soluzione operativa, in attesa di un'iniziativa in tal senso del legislatore.

Nelle prime due ipotesi, tuttavia, la Corte avrebbe creato significati normativi positivi che, in quanto espressivi della volontà legislativa corrispondente alla fonte primaria dell'ordinamento, avrebbero finito per sovrastare e inibire definitivamente la corrispondente manifestazione di volontà sovrana del legislatore¹⁰⁹. Nell'ultima ipotesi, viceversa, piuttosto che eccedere nel potenziamento della vincolatività del dettato costituzionale, la Corte avrebbe finito per eccedere nel depotenziamento di quella stessa vincolatività, rischiando di compromettere l'effettività della tutela delle persone più fragili e bisognose di protezione nell'esercizio consapevole della propria autonomia. Comunque, in tutte le ipotesi considerate, le soluzioni interpretative proposte, in quanto frutto di un incedere solipsistico, sarebbero state esposte ad un *deficit* di giustificazione. A fronte di un eccesso di potenziamento della vincolatività dei precetti costituzionali, esso avrebbe riguardato la legittimazione all'esercizio di un compito di concretizzazione normativa che la Costituzione formalmente affida al legislatore ordinario. Mentre, a fronte dell'eccesso opposto, il *deficit* avrebbe riguardato la ragione del mancato impegno nella garanzia dei diritti inviolabili delle persone fragili, massimamente esposte all'adozione di scelte tanto poco ponderate quanto irreversibili.

Il richiamo della volontà (discrezionale) del legislatore nell'argomentazione a supporto delle decisioni della Corte mostra un percorso interpretativo idoneo ad evitare questi esiti, permettendo di coniugare una preziosa assunzione di responsabilità nella formulazione di soluzioni interpretative immediatamente applicabili, con il persistente rispetto delle competenze esclusive del legislatore e delle sue intenzioni, nella definizione di un bilanciamento tra valori costituzionali che si ritenga il più appropriato a creare la regola da applicare a questioni tanto inimmaginabili in passato quanto, oggi, drammaticamente attuali.

¹⁰⁹ Argomentando a proposito delle critiche mosse dalla teoria *gius-realista* alla teoria *originalista* dell'interpretazione, C. TRIPODINA, *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali*, cit., 21, osserva che "il testo costituzionale vale per quel che dice, e non può essere forzato per dare copertura a casi che mai furono nella mente dei costituenti. Quello che il costituente non ha scritto non ha deciso. E la scelta democratica è libera".